



RAGGRUPPAMENTO AUTONOMO DEL MINISTERO DELLA DIFESA



CAPITOLATO TECNICO

**Concessione
del servizio di ristorazione mediante distributori automatici presso varie
sedi del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa**

AGGIORNATO AL 30/09/2026

Sommario

1.	CARATTERISTICHE DELL'AFFIDAMENTO	5
1.1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	5
1.2	DURATA	5
2.	CONTESTO DI RIFERIMENTO	5
2.1	DESCRIZIONE delle infrastrutture militari	5
2.2	CONSISTENZA UTENZA	6
3.	REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	6
4.	TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DA SOMMINISTRARE	7
4.1	ELENCO PRODOTTI	7
4.2	RELAZIONE CAM	9
4.3	REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI	9
4.4	INFORMAZIONI NUTRIZIONALI E ALLERGENI	9
4.5	PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE E PRIVI DI LATTOSIO	10
4.6	BEVANDE FREDE	10
4.7	BEVANDE CALDE	11
4.8	EROGAZIONE DELLO ZUCCHERO	12
4.9	SNACK SALATI	12
4.10	SNACK DOLCI	13
4.11	PANINI, TRAMEZZINI E PRODOTTI DA FORNO	14
4.12	PRODOTTI ESOTICI	14
4.13	LATTE, LATTICINI E FORMAGGI	14
4.14	UOVA	15
4.15	IMBALLAGGI IN PLASTICA	15
4.16	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI	15
4.17	PREVENZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI	16
4.18	MANUTENZIONE E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI	16
4.19	PRODOTTI E CERTIFICAZIONI	17
4.20	COMUNICAZIONE ALL'UTENZA	17
4.21	CONTROLLI E NON CONFORMITÀ	18
4.22	RINVIO DINAMICO ALLA NORMATIVA	18
5.	PREZZI	18
6.	SISTEMI DI PAGAMENTO	19
7.	AUTOCONTROLLO, HACCP, IGIENE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI	19
8.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE	20
8.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	20
	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	21
	A. OFFERTA TECNICA – 70 PUNTI	21
8.2	QUALITÀ DEI PRODOTTI CONFEZIONATI – 15 PUNTI	21
8.3	QUALITÀ DEL CAFFÈ E DELLE BEVANDE CALDE – 10 PUNTI	21
8.4	ETÀ DEL PARCO DISTRIBUTORI – 10 PUNTI	21
8.5	FUNZIONALITÀ TECNICHE E AMBIENTALI – 10 PUNTI	22
8.6	PIANO DI IGIENE E PULIZIA – 10 PUNTI	22
8.7	PIANO DI MANUTENZIONE – 5 PUNTI	22
8.8	PIANO DI RIFORNIMENTO – 5 PUNTI	22
8.9	MIGLIORIE CAM E SOSTENIBILITÀ – 5 PUNTI	22
	B. OFFERTA ECONOMICA – 30 PUNTI	23
	TOTALE	23

8.10	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	23
8.11	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	25
9.	CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE.....	26
9.1	CANONE DEMANIALE.....	26
9.2	GESTIONE DEI RIFIUTI	26
9.3	CONSUMO ACQUA.....	27
9.4	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.....	28
9.5	VERIFICA DEI CONSUMI E ADEMPIMENTI CAM.....	28
10.	RISCHI DELLA CONCESSIONE	29
10.1	RISCHI OPERATIVI.....	29
10.2	MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI	30
10.3	FORZA MAGGIORE	31
11.	DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE.....	31
12.	TEMPI DI INSTALLAZIONE	31
13.	CONTABILIZZAZIONE	32
14.	ONERI A CARICO CONCESSIONARIO	32
14.1	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	35
14.2	OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL CONCESSIONARIO.....	36
14.3	ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	37
14.4	ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	38
15.	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	39
16.	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	39
17.	FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO	39
18.	DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	40
19.	COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)	40
20.	MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO.....	40
21.	PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE.....	42
22.	PERSONALE	43
23.	AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI.....	44
24.	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	45
24.1	OBBLIGHI DEL FORNITORE	45
24.2	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	45
24.3	IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE	45
24.4	VERIFICHE E CONTROLLI	46
24.5	SUBAPPALTO.....	49
25.	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE	50
26.	RIMBORSI SPESE.....	51
27.	GARANZIA DEFINITIVA	51
28.	POLIZZA ASSICURATIVA	51
29.	RISOLUZIONE	52
30.	ESECUZIONE IN DANNO.....	53
31.	CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO	54
32.	RESPONSABILITÀ.....	54
33.	VIGILANZA E CONTROLLI	54
34.	FORO COMPETENTE.....	56
35.	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	56

ALLEGATI:

1. Elenco sedi e numero distributori;
2. Listino prezzi a base di gara;
3. Piano economico finanziario;
4. Matrice dei rischi.

CAPITOLATO TECNICO

1. CARATTERISTICHE DELL’AFFIDAMENTO

1.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa, nel quadro della soddisfazione delle esigenze di ristorazione interna del proprio personale, intende affidare in concessione il “**Servizio di ristorazione mediante distributori automatici**”, da eseguirsi previa collocazione complessivamente di **circa 52** distributori automatici multifunzione suddivisi tra bevande calde/fredde e snack, da dislocare, secondo quanto riportato nell’**allegato 1**, presso varie sedi del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa in Roma.

Il presente affidamento ha ad oggetto una **concessione di servizi**, ai sensi degli articoli 174 e seguenti del d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di ristorazione mediante distributori automatici.

La remunerazione del Concessionario avviene **esclusivamente mediante i proventi derivanti dalla vendita dei prodotti agli utenti finali**, senza corresponsione di alcun prezzo, contributo, canone o garanzia di ricavi da parte dell’Amministrazione.

Il Concessionario assume integralmente il **rischio operativo**, come definito dall’art. 177 del d.lgs 36/2023.

1.2 DURATA

La durata della presente concessione è fissata in **5 (cinque) anni**, ai sensi dell’art. 178 del d.lgs. 36/2023, in quanto ritenuta congrua e proporzionata rispetto:

- agli investimenti iniziali richiesti;
- ai costi di installazione, gestione e manutenzione dei distributori;
- all’esposizione del Concessionario al rischio operativo.

Non sono ammesse proroghe tacite né rinnovi contrattuali.

2. CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 DESCRIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI

Il servizio, oggetto del presente capitolato, dovrà essere garantito per le seguenti infrastrutture sedi di Comandi militari:

ENTE	INDIRIZZO	CITTÀ
Palazzo Esercito	Via Napoli, 41/A	Roma
Palazzo Baracchini (Gabinetto del Ministro)	Via Venti Settembre, 8	Roma
Centro Direzionale personale militare (PERSOMIL - PREVIMIL)	Viale dell’Esercito, 186	Roma
Comprensorio Militare di via Marsala (DIFEFORM - CUSI – COS)	Via Marsala, 104	Roma

2.2 CONSISTENZA UTENZA

La consistenza media di personale presso le sedi oggetto del servizio è approssimativamente stimata in quella di seguito riportata:

INFRASTRUTTURA	Consistenza media dei fruitori del servizio ^(*)
Palazzo Esercito	1312
Palazzo Baracchini (Gabinetto del Ministro)	130
Centro Direzionale personale militare (PERSOMIL - PREVIMIL)	420
Comprensorio Militare di via Marsala (DIFEFORM - CUSI – UAS)	70
TOTALE	1.932
(*) Durante le festività natalizie e pasquali nonché nei mesi di luglio e agosto, il personale è ridotto di circa il 50%. Inoltre, durante il fine settimana è presente solo il personale addetto ai turni di vigilanza ove previsti.	

I dati relativi alla consistenza media dell'utenza sono forniti **a fini esclusivamente informativi e non vincolanti**.

L'Amministrazione **non garantisce alcun numero minimo di utenti, consumazioni o introiti**, né l'invarianza delle presenze nel corso della Concessione.

Eventuali scostamenti rispetto alle stime **non costituiscono presupposto per richieste di revisione, riequilibrio o indennizzo**.

Si evidenzia, inoltre, che in tutte le sedi suindicate sono anche presenti dei servizi bar/caffetteria e somministrazione alimenti e bevande. Inoltre nel sedime di Via Marsala, sussiste altro Ente con proprio contratto per il medesimo servizio.

3. REQUISITI TECNICI E FUNZIONALI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione, presso le sedi indicate dall'Amministrazione, del numero e della tipologia di distributori automatici previsti, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26/04/2025**.

I distributori automatici oggetto del servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente e, per gli aspetti ambientali, ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, nonché possedere almeno le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia di igiene degli alimenti, sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza elettrica, normativa fiscale e ad ogni altra disposizione applicabile alla tipologia di apparecchiatura e di servizio;
- essere muniti di marcatura CE e di ogni altra certificazione, attestazione od omologazione prevista dalla normativa vigente;
- qualora siano forniti distributori nuovi di fabbrica, appartenere alla classe di efficienza energetica migliore disponibile sul mercato ovvero ad una delle due classi immediatamente inferiori, secondo quanto previsto dal punto 2.1.5 del D.M. 9 aprile 2025 e dalla disciplina europea applicabile; per i distributori di bevande calde e fredde, l'efficienza energetica dovrà essere valutata secondo il Protocollo industriale EVA-EMP 3.1b, fino all'entrata in vigore di specifici regolamenti delegati dell'Unione europea o di altri analoghi standard tecnici;
- per i distributori nuovi di fabbrica dotati di funzione refrigerante, utilizzare gas refrigeranti con potenziale di riscaldamento globale (GWP) non superiore a 4, secondo quanto previsto

- dal D.M. 9 aprile 2025 per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2026 e, ove reperibili sul mercato di riferimento, gas refrigeranti naturali quali CO₂, NH₃ e idrocarburi;
- e) essere dotati di sistemi e materiali tali da consentire agevoli operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione, sia interna sia esterna, garantendo il mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente;
 - f) essere dotati di vano di erogazione protetto da possibili contaminazioni esterne e idoneo ad evitare l'insudiciamento dei prodotti erogati;
 - g) riportare in modo chiaro e facilmente leggibile il prezzo di vendita di ciascun prodotto;
 - h) riportare in posizione visibile i dati identificativi e le caratteristiche elettriche dell'apparecchiatura;
 - i) essere dotati di vano di erogazione chiuso mediante apposito sportello retrattile o altro sistema equivalente di protezione;
 - j) garantire un'adeguata autonomia di bicchieri, palette, cucchiaini e degli altri materiali di consumo necessari all'erogazione del servizio;
 - k) essere dotati di sistemi di pagamento mediante monete e di dispositivo automatico per l'erogazione del resto, nonché consentire, ove previsto dalla documentazione di gara, il pagamento mediante sistemi elettronici quali tessere, chiavi elettroniche, carte di pagamento, dispositivi contactless, applicazioni mobili o sistemi equivalenti;
 - l) per i distributori di bevande calde, ove tecnicamente possibile, essere direttamente allacciati alla rete idrica e dotati di sistemi di trattamento dell'acqua conformi al decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25; le caldaie di riscaldamento dell'acqua devono essere in acciaio inox o realizzate con materiali conformi al Regolamento (CE) n. 1935/2004;
 - m) i distributori di caffè devono essere dotati di macinacaffè incorporato, salvo i casi previsti dal D.M. 9 aprile 2025 nei quali, per esigenze di spazio o per ridotti consumi, sia ammesso l'utilizzo di prodotti mono porzionati;
 - n) i distributori di caffè devono essere dotati di doppia campana per consentire l'offerta di due diverse miscele, salvo le eccezioni previste dal D.M. 9 aprile 2025;
 - o) per i distributori di bevande calde, non erogare automaticamente lo zucchero e consentire all'utente di selezionarne l'eventuale aggiunta mediante apposito comando, con quantità massima erogabile pari a 4 grammi per ciascuna bevanda, compresa la possibilità di escluderne completamente l'erogazione;
 - p) le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti devono contenere almeno il 25% di materiale riciclato, conformemente al punto 2.1.6 del D.M. 9 aprile 2025;
 - q) riportare una targhetta ben visibile recante almeno il nominativo del Coordinatore del Servizio (CS), la denominazione o ragione sociale del Concessionario e un recapito telefonico dedicato alle segnalazioni e agli interventi di assistenza;
 - r) qualora previsti quali elementi migliorativi dell'offerta tecnica, essere dotati di sistemi di accessibilità per persone con disabilità e ipovedenti, quali menù vocali, pulsanti ad alta leggibilità, comandi tattili o altre soluzioni equivalenti.

L'offerente dovrà inoltre presentare la Relazione CAM prevista dal punto 2.1.1 del D.M. 9 aprile 2025, descrivendo, per ciascuna specifica tecnica applicabile, le soluzioni adottate e le relative modalità di verifica, allegando la documentazione comprovante la conformità.

4. TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DA SOMMINISTRARE

4.1 ELENCO PRODOTTI

Il servizio dovrà garantire, in via continuativa, la disponibilità delle tipologie di prodotti di seguito elencate, che costituiscono la dotazione minima obbligatoria dei distributori automatici.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare che tali prodotti siano sempre disponibili all'utenza e a provvedere ai necessari rifornimenti affinché, al termine di ciascun intervento di reintegro,

siano ripristinate le quantità idonee a garantire la regolare continuità del servizio, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.

BEVANDE CALDE (*)	- caffè espresso - caffè espresso lungo - caffè espresso macchiato - cappuccino - caffè d'orzo - caffè d'orzo macchiato - caffè al ginseng - caffè al ginseng macchiato - latte - cappuccino d'orzo - cioccolato forte - the al limone
BEVANDE FREDDE	- acqua oligominerale gassata o effervescente naturale - acqua oligominerale naturale - succhi di frutta ad alta percentuale di frutta (minimo il 70% di frutta, senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti) - bibite (the, aranciata, aranciata amara, bibita cola standard e senza zuccheri, chinotto, ecc.) - bibite con integratori di sali minerali
SNACK SALATI	- crackers - patatine classiche - taralli/salatini - schiacciatine vari gusti - frutta secca - tramezzini/panini
SNACK DOLCI	- merendine (croissant, treccine, wafer, crostatine, ecc.) - biscotti farciti - barrette ai cereali ed energetiche

(*) Per le bevande calde devono essere utilizzati bicchieri, cucchiaini e/o palettine biodegradabili

Fermo restando l'obbligo di garantire le tipologie di prodotti minimi previste dal presente Capitolato, il Concessionario potrà integrare l'offerta con ulteriori prodotti, in conformità a quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, purché gli stessi siano coerenti con l'oggetto della concessione e rispettino i requisiti qualitativi, igienico-sanitari e nutrizionali previsti dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.

Tutti i prodotti alimentari e le bevande erogati mediante i distributori automatici dovranno essere conformi alla normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene, produzione, confezionamento, conservazione, etichettatura e commercializzazione degli alimenti, nonché ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, recante “Aggiornamento dei Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 96 del 26 aprile 2025, per quanto applicabili al servizio oggetto della presente procedura.

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono requisiti minimi del servizio. Le disposizioni del presente Capitolato che prevedano requisiti ulteriori rispetto ai CAM sono da intendersi quali specifiche tecniche e prestazionali proprie della Stazione Appaltante, purché compatibili con la normativa vigente e con i principi di proporzionalità, concorrenza e parità di trattamento.

Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, il mantenimento dei requisiti previsti dal presente Capitolato e dal D.M. 9 aprile 2025, nonché produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione necessaria a comprovarne il rispetto.

L'offerente dovrà inoltre presentare la Relazione CAM, nella quale dovranno essere descritte le soluzioni adottate per il rispetto dei criteri ambientali applicabili al servizio, con allegazione della documentazione prevista dal D.M. 9 aprile 2025.

4.2 RELAZIONE CAM

L'Operatore Economico (O.E.) dovrà presentare, unitamente all'offerta, una **Relazione di applicazione dei CAM** (documentazione da allegare in sede di gara), nella quale, per ciascuna specifica tecnica applicabile, dovranno essere descritte le soluzioni adottate e le relative modalità di verifica, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

L'aggiudicatario dovrà inoltre presentare e mantenere aggiornata, per tutta la durata della concessione, la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle clausole contrattuali previste dal D.M. 9 aprile 2025.

La Stazione Appaltante verificherà il rispetto dei CAM anche durante l'esecuzione del contratto.

4.3 REQUISITI GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti dovranno:

- essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare;
- essere integri, correttamente confezionati, conservati e trasportati;
- provenire da operatori del settore alimentare regolarmente registrati o autorizzati;
- essere provvisti delle informazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- essere correttamente identificabili dall'utente mediante denominazione, marca, quantità e prezzo di vendita;
- rispettare le caratteristiche dichiarate dal Concessionario nell'offerta tecnica e nel Catalogo dei Prodotti.

Il Concessionario sarà responsabile della conformità dei prodotti distribuiti alle disposizioni normative, ai CAM e alle prescrizioni del presente Capitolato.

4.4 INFORMAZIONI NUTRIZIONALI E ALLERGENI

Per tutti i prodotti dovranno essere facilmente consultabili le informazioni relative agli ingredienti, agli allergeni e alle caratteristiche nutrizionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Le informazioni potranno essere rese disponibili mediante:

- etichetta del prodotto;

- apposite indicazioni collocate sul distributore;
- supporti informativi;
- QR-code collegato alla scheda aggiornata del prodotto;
- sito internet del Concessionario.

Il sistema informativo dovrà essere costantemente aggiornato.

Il Concessionario dovrà garantire particolare attenzione alle esigenze dei consumatori con allergie, intolleranze o altre esigenze alimentari specifiche.

4.5 PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE E PRIVI DI LATTOSIO

Dovranno essere messi a disposizione dell'utenza prodotti privi di glutine e prodotti privi di lattosio.

Tali prodotti dovranno essere chiaramente identificabili mediante apposita etichetta, marchio distintivo o altra modalità equivalente.

Le relative informazioni dovranno inoltre essere consultabili sul sito internet del Concessionario, con indicazione sul distributore del relativo QR-code o dell'indirizzo internet.

4.6 BEVANDE FREDDE

I distributori dovranno garantire almeno la disponibilità delle seguenti tipologie:

- acqua minerale naturale, in formato non inferiore a 500 ml;
- acqua minerale gassata o effervescente naturale, in formato non inferiore a 500 ml;
- succhi e/o nettari di frutta;
- tè freddo;
- aranciata;
- aranciata amara;
- cola, anche senza zuccheri;
- chinotto;
- altre bevande analcoliche;
- bevande con sali minerali, ove previste dall'offerta.

L'acqua minerale dovrà essere venduta in confezioni di capacità non inferiore a 50 cl.

Per le altre bevande dovranno essere disponibili almeno:

1. un prodotto **privo di edulcoranti aggiunti**;
2. un prodotto con contenuto massimo di **2,5 g di zuccheri aggiunti per 100 ml**;
3. un prodotto **biologico**.

Le tre caratteristiche potranno essere possedute cumulativamente anche da uno stesso prodotto.

In riferimento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 aprile 2025, recante l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, e in particolare alle disposizioni relative ai distributori automatici di spremute, l'Amministrazione, tenuto conto dell'organizzazione complessiva dei servizi di ristoro presenti presso le diverse sedi oggetto della Concessione, dispone, per motivate ragioni

oggettive, che l'installazione dei distributori automatici di spremute non sia richiesta presso i sedimi nei quali sia già presente e operativo un servizio di bar e/o mensa.

La presente disposizione è motivata dalla circostanza che, presso tali sedimi, i servizi di bar e/o mensa già presenti garantiscono agli utenti un'offerta di ristorazione comprendente anche spremute e/o analoghe preparazioni fresche, assicurando pertanto una funzione equivalente nell'ambito dell'offerta complessiva di ristoro.

La scelta dell'Amministrazione risponde altresì all'esigenza di evitare la duplicazione di servizi aventi analoga funzione, di assicurare un utilizzo razionale degli spazi disponibili e di evitare l'installazione di apparecchiature non necessarie, con conseguente riduzione della duplicazione dei consumi di energia, materiali e altre risorse connessi alla gestione delle apparecchiature.

4.7 BEVANDE CALDE

Per ciascuna erogazione dovranno essere rispettati i seguenti dosaggi minimi:

- caffè espresso/lungo: almeno 7 g di caffè;
- caffè espresso macchiato: almeno 7 g di caffè e 5 g di latte in polvere;
- latte: almeno 10 g di latte in polvere;
- cappuccino: almeno 7 g di caffè e 7 g di latte in polvere;
- cappuccino d'orzo: almeno 2,5 g di orzo e 7 g di latte in polvere;
- cioccolata: almeno 25 g di miscela;
- tè al limone: almeno 14 g di miscela;
- caffè d'orzo: almeno 2 g di orzo solubile;
- caffè d'orzo macchiato: almeno 2 g di orzo e 3 g di latte in polvere;
- caffè al ginseng: almeno 7 g di caffè, oltre alla miscela al ginseng;
- caffè al ginseng macchiato: almeno 7 g di caffè e 3 g di latte in polvere, oltre alla miscela al ginseng.

La miscela di caffè utilizzata per l'erogazione dovrà essere composta da almeno l'80% di caffè Arabica e, per la restante parte, da caffè Robusta di prima qualità.

Nei distributori automatici di caffè a doppia campana, una delle due miscele dovrà essere biologica oppure provenire da commercio equo e solidale, in possesso della relativa certificazione o del logo attestante l'adesione a uno schema di certificazione o a un'iniziativa multistakeholder riconosciuta, ovvero essere certificata secondo lo standard DTP 114 – Qualità Caffè per Vending.

Tutti i granulati solubili, comprese le preparazioni per le bevande a base di tè e di cacao, dovranno avere un contenuto massimo di zuccheri pari a 6 g per 100 ml di prodotto erogato, conformemente a quanto previsto dal D.M. 9 aprile 2025.

Qualora siano presenti più prodotti a base di cacao, si applicano altresì le specifiche condizioni previste dal D.M. 9 aprile 2025 in materia di contenuto di zuccheri, prodotti biologici, commercio equo e solidale e certificazioni di sostenibilità.

Le prescrizioni del presente articolo costituiscono requisiti minimi del servizio. Le specifiche relative ai dosaggi minimi e alla composizione della miscela di caffè costituiscono requisiti tecnici aggiuntivi stabiliti dalla Stazione Appaltante e si applicano per tutta la durata della concessione.

4.8 EROGAZIONE DELLO ZUCCHERO

Il distributore non dovrà erogare automaticamente lo zucchero.

L'utente dovrà poter selezionare autonomamente la quantità di zucchero mediante apposito selettore, con quantità massima erogabile pari a **4 g per bevanda**.

4.9 SNACK SALATI

I distributori automatici dovranno garantire la disponibilità di una adeguata varietà di snack salati, nel rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 9 aprile 2025.

Fatto salvo il rispetto delle prescrizioni CAM relative alle caratteristiche nutrizionali, ambientali e di sostenibilità dei prodotti, la Stazione Appaltante stabilisce le seguenti grammature minime:

- cracker: almeno 30 g per confezione;
- schiacciatine: almeno 40 g per confezione;
- frutta secca: almeno 50 g per confezione.

Le suddette grammature costituiscono requisiti minimi di fornitura stabiliti dalla Stazione Appaltante e non sostituiscono né modificano le ulteriori prescrizioni previste dal D.M. 9 aprile 2025.

Nella gamma degli snack salati presenti in ciascun distributore dovrà essere garantita la presenza di:

- almeno una linea di prodotti su tre di tipo biologico;
- almeno una linea di prodotti su tre a basso o bassissimo contenuto di sodio;
- almeno una linea di prodotti su tre a basso contenuto di grassi o senza grassi.

Le caratteristiche sopra indicate potranno essere possedute cumulativamente anche da uno stesso prodotto, purché siano complessivamente garantite le percentuali minime previste dal D.M. 9 aprile 2025.

Per la preparazione degli snack salati sono ammessi:

- olio extravergine di oliva;
- olio di girasole;
- olio di vinacciolo.

Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, inclusi i relativi derivati, esclusivamente qualora siano in possesso di una delle certificazioni di sostenibilità previste dal D.M. 9 aprile 2025, quali, a titolo esemplificativo:

- ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification);
- DTP 112 di CSQA;
- RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil);
- POIG (Palm Oil Innovation Group);
- RTRS (Round Table on Responsible Soy);
- SSAP (Protocollo di garanzia di sostenibilità della soia);
- ProTerra.

Sono altresì ammessi condimenti spalmabili a base degli oli e dei grassi sopra indicati, purché in possesso delle pertinenti certificazioni di sostenibilità previste dal D.M. 9 aprile 2025.

I prodotti dovranno inoltre rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste dal D.M. 9 aprile 2025 in materia di caratteristiche nutrizionali, biologiche e di sostenibilità.

4.10 SNACK DOLCI

I distributori automatici dovranno garantire la disponibilità di un'adeguata varietà di snack dolci, nel rispetto dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025.

Dovranno essere disponibili, ove previsti nell'assortimento:

- croissant;
- treccine;
- wafer;
- crostatine;
- biscotti;
- barrette ai cereali;
- barrette proteiche;
- altri prodotti da forno equivalenti.

Nella gamma dei prodotti dolci presenti in ciascun distributore dovrà essere garantita:

- almeno una linea di prodotti su tre di tipo biologico;
- una linea di prodotto a ridotto contenuto di zuccheri, con meno di 5 g di zuccheri per 100 g di prodotto;
- una linea di prodotto a ridotto contenuto di grassi, con meno di 3 g di grassi per 100 g di prodotto.

Le caratteristiche relative al ridotto contenuto di zuccheri e di grassi dovranno essere chiaramente visibili sulla confezione del prodotto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la preparazione dei prodotti da forno sono ammessi i seguenti grassi:

- burro;
- burro di cacao;
- olio extravergine di oliva;
- olio di girasole;
- olio di vinacciolo.

Sono ammessi altri oli e grassi vegetali, compresi i relativi derivati, esclusivamente qualora siano in possesso delle certificazioni di sostenibilità previste dal D.M. 9 aprile 2025.

Sono altresì ammessi condimenti spalmabili a base degli oli e dei grassi sopra indicati, purché conformi alle prescrizioni del D.M. 9 aprile 2025.

Qualora siano presenti tavolette di cioccolato, queste dovranno avere una concentrazione di cacao almeno pari al 50%.

Il cacao utilizzato dovrà essere biologico oppure provenire da commercio equo e solidale, in possesso della specifica certificazione o del logo attestante l'adesione a un'iniziativa o a uno schema riconosciuto dal D.M. 9 aprile 2025.

Tutti i prodotti dovranno rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal D.M. 9 aprile 2025 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, etichettatura, caratteristiche nutrizionali e sostenibilità.

4.11 PANINI, TRAMEZZINI E PRODOTTI DA FORNO

Qualora previsti nell'assortimento dei distributori automatici refrigerati, potranno essere offerti panini, tramezzini, focacce, pizette e altri prodotti da forno freschi, purché siano garantite le condizioni di conservazione e distribuzione previste dalla normativa vigente e dai CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025.

I prodotti dovranno:

- essere freschi e privi di conservanti, confezionati in monoporzioni integre e idonee alla distribuzione automatica;
- essere realizzati con pane privo di grassi, utilizzando farine di grano tipo 0, 1, 2 o integrali, di grano duro, farro, segale o cereali misti, in funzione della specifica tipologia di prodotto;
- garantire che almeno un prodotto ogni tre offerti sia biologico o realizzato con i principali ingredienti biologici, quale, ad esempio, la farina;
- essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, igiene, etichettatura, tracciabilità e conservazione.

I prodotti dovranno essere conservati nei distributori refrigerati alle temperature previste dalla normativa vigente e riportare le informazioni obbligatorie previste dalla normativa in materia di etichettatura degli alimenti.

Il Concessionario dovrà effettuare il controllo giornaliero delle condizioni di conservazione, dell'integrità delle confezioni e delle date di scadenza, provvedendo alla tempestiva rimozione dei prodotti non più idonei alla vendita.

La presenza di tali prodotti nell'assortimento è subordinata alla disponibilità di distributori automatici refrigerati idonei alla loro corretta conservazione ed erogazione e, ove previsto dal D.M. 9 aprile 2025, alla presenza quotidiana dell'operatore sulla macchina.

4.12 PRODOTTI ESOTICI

Qualora presenti nell'assortimento dei distributori automatici, ananas, banane, zucchero di canna e altri prodotti esotici dovranno essere **biologici**, oppure provenire da **commercio equo e solidale** nell'ambito di uno schema di certificazione riconosciuto, ovvero essere in possesso di una **certificazione riconosciuta dalla Commissione europea** che ne garantisca la sostenibilità ambientale, secondo quanto previsto dal **D.M. 9 aprile 2025**.

Per il cacao e i prodotti contenenti cacao dovranno essere rispettati i requisiti di **sostenibilità e tracciabilità** previsti dal medesimo decreto, compresa, ove applicabile, la certificazione secondo lo standard **ISO 34101 sul cacao sostenibile**.

Riferimento: punto 2.2.2.6 del D.M. 9 aprile 2025 – CAM per il servizio di ristorazione collettiva e distribuzione automatica.

4.13 LATTE, LATTICINI E FORMAGGI

Qualora presenti nell'assortimento dei distributori automatici, **almeno un prodotto a base di latte o derivati del latte** dovrà essere **biologico oppure a denominazione di origine protetta (DOP)**, o recare il marchio **«Prodotto di montagna»**, in conformità a quanto previsto dal **D.M. 9 aprile 2025**.

Riferimento: punto 2.2.2.7 del D.M. 9 aprile 2025 – CAM per il servizio di ristorazione collettiva e distribuzione automatica.

4.14 UOVA

Qualora siano utilizzate uova nella preparazione di panini, tramezzini o altri prodotti da forno, con esclusione delle merende e degli snack, dovranno essere utilizzate esclusivamente **uova provenienti da allevamenti identificati con i seguenti codici:**

- **0 – allevamento biologico;**
- **1 – allevamento all'aperto;**
- **2 – allevamento a terra.**

Sono escluse le uova provenienti da allevamenti identificati con il codice 3 (allevamento in gabbia).

Riferimento: D.M. 9 aprile 2025 – CAM per il servizio di ristorazione collettiva e distribuzione automatica.

4.15 IMBALLAGGI IN PLASTICA

Le bottiglie e le vaschette in plastica utilizzate per i prodotti offerti mediante i distributori automatici dovranno contenere almeno il **25% di materiale riciclato**, in conformità a quanto previsto dal punto 2.1.6 del D.M. 9 aprile 2025 recante i Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili.

Verifica: il Concessionario dovrà fornire idonea **certificazione di prodotto** attestante l'utilizzo di materiale riciclato, quale, a titolo esemplificativo, la certificazione **Plastica Seconda Vita o ReMade in Italy**, ovvero altra certificazione equivalente idonea a comprovare il rispetto del requisito.

La documentazione dovrà essere allegata alla **Relazione CAM** e resa disponibile all'Ente concedente ai fini delle verifiche di conformità.

4.16 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI

In conformità al punto 2.2.3 “Raccolta degli imballaggi” del D.M. 9 aprile 2025, presso le macchine distributrici dovranno essere messi a disposizione contenitori per la raccolta differenziata, adeguatamente identificati e conformi, ove applicabile, alla norma tecnica UNI 11686 “Waste visual elements”, tenendo conto delle tipologie di prodotti e imballaggi effettivamente presenti nei distributori e delle modalità di raccolta differenziata vigenti presso ciascuna sede.

Dovrà essere assicurata la raccolta differenziata degli imballaggi e dei materiali effettivamente prodotti nell'ambito del servizio e, qualora presenti, dovranno essere previste le relative modalità di conferimento per:

- **bicchieri in PS (polistirene) e bottiglie in PET (polietilene tereftalato);**
- **imballaggi compostabili;**
- **imballaggi in carta;**
- **imballaggi in alluminio.**

Il conferimento dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dal sistema di raccolta vigente nel territorio e presso ciascuna sede servita.

Il Concessionario dovrà fornire agli utenti indicazioni chiare e facilmente comprensibili sui materiali che compongono gli imballaggi, nonché sui mescolatori e sulle posate eventualmente presenti, e sulle relative modalità di conferimento nei contenitori di destinazione.

Il Concessionario dovrà descrivere nella Relazione CAM le modalità adottate per la gestione e la raccolta degli imballaggi e fornire la documentazione utile alla verifica della conformità al presente requisito.

4.17 PREVENZIONE DEGLI SPRECHI ALIMENTARI

Il Concessionario dovrà adottare specifiche misure finalizzate alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi alimentari, anche attraverso il monitoraggio delle quantità e delle tipologie di prodotti venduti, invenduti e ritirati dai distributori automatici.

In caso di rischio di eccedenza o di invenduto, il Concessionario dovrà adottare modalità di gestione volte, ove possibile, a prevenirne lo spreco e, qualora ne ricorrano i presupposti e nel rispetto della normativa vigente, a favorirne la donazione a soggetti destinatari previsti dalla normativa vigente, entro i termini di conservazione e la relativa shelf-life dei prodotti.

Le modalità operative per la gestione delle eccedenze e degli eventuali prodotti invenduti destinabili alla donazione dovranno essere definite in un apposito progetto di prevenzione e gestione degli sprechi alimentari, sottoposto al DEC per presa d'atto e verifica della coerenza con le disposizioni del presente capitolato e con il D.M. 9 aprile 2025.

Il Concessionario dovrà predisporre e trasmettere al DEC, con cadenza semestrale, un rapporto concernente le misure adottate per la prevenzione degli sprechi alimentari, contenente almeno:

- le modalità di monitoraggio dei prodotti invenduti;
- le quantità e le tipologie di prodotti ritirati o rimasti invenduti;
- le misure adottate per prevenire o ridurre le eccedenze;
- le eventuali quantità di prodotti destinati alla donazione e i soggetti destinatari;
- le ulteriori modalità di gestione degli eventuali prodotti non destinabili al consumo o alla donazione.

La documentazione dovrà essere conservata dal Concessionario e resa disponibile al DEC per le verifiche di conformità al requisito CAM.

4.18 MANUTENZIONE E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

In conformità al punto 2.2.5 “Manutenzione delle apparecchiature e riduzione dei consumi energetici” del D.M. 9 aprile 2025, il Concessionario dovrà garantire la corretta manutenzione e pulizia dei distributori automatici installati.

Entro 30 giorni dalla decorrenza del contratto e, successivamente, con cadenza annuale, il Concessionario dovrà trasmettere al DEC il calendario delle attività di manutenzione e pulizia programmate per ciascuna apparecchiatura.

Il Concessionario dovrà inoltre mantenere aggiornato un registro delle operazioni di pulizia, manutenzione e degli interventi effettuati, dal quale risultino almeno la data dell'intervento,

l'apparecchiatura interessata, la tipologia di attività eseguita e gli eventuali interventi correttivi effettuati. Il registro dovrà essere reso disponibile al DEC su richiesta.

Al fine di assicurare la riduzione dei consumi energetici delle apparecchiature, entro 30 giorni dall'avvio del servizio il Concessionario dovrà trasmettere al DEC un Piano per la riduzione dei consumi energetici, contenente le misure adottate o programmate per ciascuna tipologia di distributore, in relazione alle caratteristiche tecniche delle apparecchiature.

Il Piano dovrà indicare, ove tecnicamente applicabili:

- le modalità e i periodi di funzionamento in modalità stand-by o equivalente;
- la regolazione e l'ottimizzazione delle temperature di esercizio;
- la programmazione degli orari di funzionamento, ove compatibile con le esigenze del servizio;
- le modalità di gestione delle apparecchiature nei periodi di mancato utilizzo;
- le ulteriori misure di efficientamento energetico adottate.

Il Concessionario dovrà dare attuazione alle misure previste dal Piano e mantenerle aggiornate in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio delle apparecchiature.

Il calendario delle attività di manutenzione e pulizia, il registro degli interventi e il Piano per la riduzione dei consumi energetici dovranno essere conservati e messi a disposizione del DEC ai fini delle verifiche di conformità al presente requisito e al D.M. 9 aprile 2025.

4.19 PRODOTTI E CERTIFICAZIONI

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione il **Catalogo dei Prodotti** commercializzati mediante i distributori automatici.

Per ciascuna referenza dovranno essere indicati almeno: **denominazione, marca, produttore, grammatura/volume, prezzo, ingredienti, valori nutrizionali, allergeni, eventuali certificazioni biologiche, DOP, IGP, STG e di commercio equo e solidale, nonché l'eventuale assenza di glutine e lattosio**, unitamente alla relativa scheda tecnica e, ove richiesto, alla documentazione comprovante il rispetto dei **CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025**.

Il Catalogo dovrà essere costantemente aggiornato e ogni variazione dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'Amministrazione Difesa. È vietata la vendita di prodotti non inclusi nel Catalogo autorizzato.

L'introduzione o la sostituzione di referenze è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, previa verifica della conformità al **Capitolato, all'offerta tecnica e alla normativa vigente**, compresi, ove applicabili, i requisiti dei CAM.

4.20 COMUNICAZIONE ALL'UTENZA

Il Concessionario dovrà fornire, direttamente sul distributore automatico o mediante apposita segnaletica facilmente accessibile, informazioni chiare e comprensibili:

- sui materiali degli imballaggi, dei mescolatori e delle posate eventualmente forniti;
- sulle modalità di conferimento dei relativi rifiuti;
- sulle caratteristiche ambientali e sociali dei prodotti;
- sulla presenza di prodotti biologici e provenienti dal commercio equo e solidale;

- sulla presenza di prodotti destinati a soggetti con specifiche esigenze dietetiche.

I prodotti biologici e quelli provenienti dal commercio equo e solidale dovranno essere facilmente riconoscibili dall'utente, anche mediante apposita evidenziazione sul distributore automatico.

Le informazioni dovranno essere mantenute aggiornate per tutta la durata del servizio.

4.21 CONTROLLI E NON CONFORMITÀ

L'Amministrazione, tramite il DEC, potrà effettuare **controlli a campione** sui prodotti, sui distributori automatici, sulle relative apparecchiature e sulla documentazione comprovante il rispetto delle prescrizioni contrattuali e dei **CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025**.

In caso di non conformità, il DEC potrà disporre la **sostituzione o la rimozione del prodotto o dell'apparecchiatura non conforme**, nonché richiedere l'adeguamento della relativa documentazione.

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro **un giorno lavorativo dalla contestazione**, salvo i casi che richiedano l'immediata rimozione o intervento.

Il mancato rispetto delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle **penali previste dall'articolo 21 del presente Capitolato**, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4.22 RINVIO DINAMICO ALLA NORMATIVA

Per tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire il rispetto delle disposizioni e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili al servizio di distribuzione automatica, di cui al D.M. 9 aprile 2025.

Il Concessionario dovrà inoltre assicurare il mantenimento dei requisiti ambientali previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica per tutta la durata della concessione, mettendo a disposizione dell'Amministrazione la documentazione necessaria alle relative verifiche.

5. PREZZI

I prezzi da applicare agli utenti per la somministrazione saranno quelli offerti dal Concessionario in sede di gara.

L'Allegato 2 riporta la tabella riepilogativa contenente l'elenco dei prodotti, i quantitativi minimi richiesti e i relativi prezzi posti a base di gara.

I prezzi offerti dovranno essere espressi, ai fini del pagamento in contanti, in multipli di 5 centesimi di euro (€ 0,05), in quanto tale rappresenta la frazione minima accettata dai distributori.

Pertanto, i prezzi offerti in sede di gara saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, al multiplo di € 0,05 più vicino. A titolo esemplificativo, un prezzo pari a € 0,17 sarà arrotondato a € 0,15, mentre un prezzo pari a € 0,18 sarà arrotondato a € 0,20.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la corretta applicazione dei prezzi offerti dal Concessionario.

I prezzi offerti resteranno fissi e invariabili per i primi dodici mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio.

Decorso tale termine, l'eventuale revisione dei prezzi è ammessa esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dall'art. 60 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), al netto dei tabacchi, previa istruttoria del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

In ogni caso, la revisione dei prezzi non potrà alterare la natura concessoria del rapporto né eliminare o ridurre il rischio operativo posto a carico del Concessionario.

6. SISTEMI DI PAGAMENTO

I distributori automatici dovranno essere dotati di un sistema di pagamento mediante schede o chiavi elettroniche ricaricabili ovvero, in aggiunta, di ulteriori modalità di pagamento innovative offerte in sede di gara (ad esempio, applicazioni mobili per smartphone), idonee a gestire un credito a scalare. Il sistema dovrà essere identico per tutti i distributori installati e funzionare mediante la medesima tecnologia e codifica.

Il Concessionario si impegna a fornire agli utenti, in comodato d'uso gratuito, schede o chiavi elettroniche ricaricabili. Per il rilascio dei dispositivi potrà essere richiesta una cauzione unitaria non superiore a € 5,00 (euro cinque/00), che sarà integralmente restituita all'atto della riconsegna del dispositivo.

Qualora le schede o le chiavi elettroniche risultino non funzionanti o divengano inutilizzabili per cause o malfunzionamenti non imputabili all'utente, il Concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione gratuita, assicurando contestualmente il trasferimento dell'eventuale credito residuo sul nuovo dispositivo.

Il Concessionario provvederà direttamente alla consegna, gestione e ritiro delle schede o delle chiavi elettroniche nei confronti degli utenti, manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, contestazione o controversia connessa alla loro distribuzione, gestione, utilizzo o restituzione.

7. AUTOCONTROLLO, HACCP, IGIENE E CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Il Concessionario dovrà essere dotato di un Manuale di autocontrollo, predisposto secondo i principi del sistema HACCP e conforme alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, con particolare riferimento ai Regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004, nonché alle ulteriori disposizioni applicabili.

Il Manuale dovrà prevedere procedure per il controllo delle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti e dei distributori, delle date di scadenza e dei termini minimi di conservazione (TMC), delle condizioni di conservazione e per il tempestivo ritiro dei prodotti scaduti o non conformi.

Il Concessionario dovrà predisporre e attuare un Piano di igiene e pulizia, comprendente le operazioni di pulizia, sanificazione e, ove necessaria, disinfezione dei distributori automatici e degli spazi interessati dal servizio, indicando modalità, frequenza e prodotti utilizzati.

I prodotti detergenti e sanificanti dovranno essere idonei all'uso previsto e conformi alla normativa vigente e, ove applicabili, ai requisiti previsti dai CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025. Ove previsto dai CAM, la conformità potrà essere dimostrata anche mediante EU Ecolabel o altro mezzo di prova riconosciuto.

Il Piano di igiene e pulizia dovrà essere illustrato nel Manuale di autocontrollo e nella **Relazione tecnica** presentata in sede di gara, costituendo elemento di valutazione dell'offerta tecnica.

Il Concessionario dovrà mantenere aggiornata la documentazione di autocontrollo e renderla disponibile all'Amministrazione e agli organi di controllo.

Manuale di autocontrollo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione prima della sottoscrizione del verbale di consegna del servizio.

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALORE DELLA CONCESSIONE

I criteri di valutazione sono definiti nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e sono formulati in modo da circoscrivere la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice mediante parametri oggettivi, predeterminati e conoscibili dai concorrenti.

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti punteggi, attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica:

Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Gli operatori economici potranno sviluppare e dettagliare la propria offerta tecnica, con particolare riferimento al progetto di gestione del servizio, proponendo soluzioni migliorative, prestazioni aggiuntive o modalità organizzative maggiormente qualificate rispetto ai requisiti minimi previsti dal presente Capitolato, purché compatibili con l'oggetto della concessione.

L'offerta tecnica dovrà essere illustrata mediante un'apposita Relazione tecnica, redatta secondo il fac-simile allegato alla lettera di invito, di lunghezza non superiore a 10 pagine. Le pagine eccedenti tale limite non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica sono riportati nei paragrafi seguenti. I relativi criteri hanno natura discrezionale e saranno valutati dalla Commissione giudicatrice secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo «Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica».

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

A. OFFERTA TECNICA – 70 PUNTI

N.	Criterio	Punti
1	Qualità dei prodotti confezionati	15
2	Qualità del caffè e delle bevande calde	10
3	Età del parco distributori	10
4	Funzionalità tecniche e ambientali	10
5	Piano di igiene e pulizia	10
6	Piano di manutenzione	5
7	Piano di rifornimento	5
8	Migliorie CAM e sostenibilità	5
	TOTALE TECNICO	70

8.2 QUALITÀ DEI PRODOTTI CONFEZIONATI – 15 PUNTI

Saranno valutate qualità e varietà di snack, salatini, panini e tramezzini confezionati.

- prodotti biologici e certificati: **max 5 punti**;
- qualità e varietà dell'assortimento: **max 5 punti**;
- prodotti con caratteristiche nutrizionali migliorative e per specifiche esigenze alimentari: **max 5 punti**.

Per ogni prodotto dovranno essere indicati **marca, denominazione, formato/grammatura e scheda tecnica**.

I prodotti dovranno rispettare i requisiti obbligatori del **D.M. 9 aprile 2025 – CAM**.

8.3 QUALITÀ DEL CAFFÈ E DELLE BEVANDE CALDE – 10 PUNTI

- qualità e composizione della miscela: **max 5 punti**;
- qualità degli ingredienti, certificazioni e tracciabilità: **max 5 punti**.

La dose di caffè dovrà contenere almeno **7 g di miscela e almeno l'80% di Arabica**, salvo requisiti più restrittivi del Capitolato.

8.4 ETÀ DEL PARCO DISTRIBUTORI – 10 PUNTI

Anno di produzione	Punti
2025-2026	10
2024	7
2022-2023	4
2020-2021	0

In presenza di distributori di diverse fasce, il punteggio sarà calcolato mediante **media ponderata**.

8.5 FUNZIONALITÀ TECNICHE E AMBIENTALI – 10 PUNTI

Saranno valutate le funzionalità migliorative rispetto ai requisiti minimi del Capitolato e dei CAM:

- efficienza e risparmio energetico: **max 5 punti**;
- telemetria, diagnostica, pagamenti elettronici, sicurezza, igiene e ulteriori funzionalità: **max 5 punti**.

8.6 PIANO DI IGIENE E PULIZIA – 10 PUNTI

- completezza e organizzazione del Piano: **max 5 punti**;
- frequenza, tracciabilità e attività aggiuntive di pulizia e sanificazione: **max 5 punti**.

Il Piano dovrà essere coerente con la normativa vigente e con il sistema HACCP dell'operatore.

8.7 PIANO DI MANUTENZIONE – 5 PUNTI

Saranno valutati:

- organizzazione tecnica e tempi di intervento;
- manutenzione preventiva e diagnostica;
- continuità del servizio ed eventuale macchina sostitutiva.

Punteggio massimo: 5 punti.

8.8 PIANO DI RIFORNIMENTO – 5 PUNTI

Saranno valutati:

- frequenza dei rifornimenti;
- gestione delle scorte;
- sistemi di monitoraggio;
- misure per ridurre gli stock-out e garantire la disponibilità dei prodotti.

Punteggio massimo: 5 punti.

8.9 MIGLIORIE CAM E SOSTENIBILITÀ – 5 PUNTI

Saranno valutate esclusivamente prestazioni **ulteriori rispetto ai requisiti CAM obbligatori** del D.M. 9 aprile 2025:

- riduzione degli imballaggi e maggiore utilizzo di materiali riciclati: **max 2 punti**;
- maggiore presenza di prodotti biologici: **max 1 punto**;
- utilizzo di mezzi a ridotto impatto ambientale: **max 1 punto**;
- ulteriori misure ambientali documentate: **max 1 punto**.

B. OFFERTA ECONOMICA – 30 PUNTI

All'offerta economica sono attribuiti **30 punti**, secondo la formula prevista dal presente Capitolato tecnico.

TOTALE

Offerta tecnica: 70 punti

Offerta economica: 30 punti

Totale complessivo: 100 punti

Il rispetto dei requisiti obbligatori previsti dal **D.M. 9 aprile 2025 – CAM** non costituisce elemento premiale, salvo che la prestazione offerta sia migliorativa rispetto ai livelli minimi previsti.

8.10 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

L'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Criteri / Sub-criteri di Valutazione Discrezionali sarà fatta in base ai seguenti giudizi cui corrispondono i relativi "coefficienti percentuali":

Giudizio	Valore del coefficiente
Ottimo	1
Più che adeguato	0,8
Adeguito	0,6
Parzialmente adeguato	0,4
Non adeguato	0

Il punteggio sarà attribuito per singolo Criterio di Valutazione sulla base del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata. Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti arrotondata alla seconda cifra decimale. La somma dei punteggi di ciascun Criterio di Valutazione determinerà il valore di ciascun operatore per ciascun requisito (Punteggio Tecnico –PT).

Il punteggio del singolo criterio sarà determinato applicando la seguente formula:

$$P_i = C_i \times P_{\max}$$

dove:

- P_i = punteggio attribuito al concorrente per il singolo criterio;
- C_i = coefficiente medio attribuito dalla Commissione;
- $P_{\max}$ = punteggio massimo previsto per il criterio.

I coefficienti attribuiti devono essere adeguatamente motivati dalla Commissione in relazione agli elementi qualitativi dell'offerta esaminata.

GIUDIZIO	COEFF.	DESCRIZIONE
Ottimo	1	In relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, la proposta è considerata eccellente e pienamente

		rispondente alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione proposta risulta completamente aderente alle aspettative e si colloca ai livelli più elevati tra quelli esprimibili dagli operatori del settore. La documentazione presentata è esaustiva, chiara e approfondita e consente una piena comprensione di tutti gli aspetti rilevanti del servizio offerto. Gli elementi tecnici sono descritti con elevato grado di dettaglio e risultano particolarmente efficaci sotto il profilo organizzativo, qualitativo e prestazionale. La proposta evidenzia elevate capacità organizzative e migliorative, con soluzioni innovative e/o particolarmente efficaci rispetto agli standard di mercato.
Più che adeguato	0,8	La proposta evidenzia una trattazione completa dei temi richiesti e una buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione presentata garantisce una buona efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, risultando adeguata anche rispetto a possibili alternative presenti sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante sono chiaramente individuati, adeguatamente descritti e complessivamente significativi, pur senza raggiungere livelli di eccellenza.
Adeguito	0,6	La proposta presenta una trattazione sostanzialmente completa dei temi richiesti, risultando tuttavia solo appena esauriente oppure esauriente ma non pienamente completa rispetto alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione è caratterizzata da una discreta efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, anche in confronto ad alternative disponibili sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante risultano complessivamente comprensibili, in larga parte analitici e comunque significativi, pur non essendo pienamente approfonditi in tutti i loro aspetti.
Parzialmente adeguato	0,4	La proposta presenta una trattazione sintetica e/o parzialmente incompleta, con alcune lacune e/o non pienamente rispondente alle esigenze della Stazione appaltante. La soluzione risulta caratterizzata da una sufficiente efficacia ed efficienza in relazione al sub-criterio oggetto di valutazione, anche rispetto ad alternative possibili presenti sul mercato e/o riconducibili alla regola dell'arte. I vantaggi e i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante non risultano del tutto chiari, sebbene siano in parte individuabili e solo parzialmente analitici,

		mantenendo comunque una limitata rilevanza ai fini della valutazione complessiva.
Non adeguato	0	La proposta risulta del tutto assente oppure tale da non consentire alcuna valutazione del sub-criterio oggetto di esame. Non sono forniti elementi sufficienti, né informazioni tecniche o descrittive idonee a comprendere il contenuto dell'offerta in relazione al criterio considerato. Di conseguenza, non è possibile individuare né valutare l'efficienza, l'efficacia o i benefici conseguibili dalla Stazione appaltante.

8.11 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere formulata mediante l'indicazione di un unico ribasso percentuale da applicare al listino posto a base di gara.

Il punteggio economico sarà attribuito applicando il metodo dell'interpolazione lineare, secondo la seguente formula:

$$Ci = Ra / Rmax$$

dove:

- **Ci** = coefficiente attribuito al concorrente *i-esimo*;
- **Ra** = ribasso percentuale offerto dal concorrente *i-esimo*;
- **Rmax** = ribasso percentuale più elevato tra tutte le offerte ammesse.

Il coefficiente così determinato, compreso tra 0 e 1, sarà moltiplicato per il punteggio massimo previsto per l'offerta economica (**30 punti**).

I punteggi saranno calcolati con arrotondamento alla seconda cifra decimale; qualora la terza cifra decimale sia superiore a cinque, si procederà all'arrotondamento per eccesso.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che conseguirà il punteggio complessivo più elevato (**P totale**), determinato dalla somma del punteggio tecnico (**PT**) e del punteggio economico (**PE**), secondo la seguente formula:

$$P \text{ totale} = PT + PE$$

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore stimato della concessione è determinato esclusivamente ai fini dell'individuazione del valore della procedura.

Il Piano Economico-Finanziario (PEF), da presentare in sede di gara, ha la sola finalità di dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'offerta e non può, in alcun caso, modificare il valore stimato della concessione.

Il valore della concessione indicato nel PEF predisposto dall'Amministrazione costituisce una stima meramente indicativa e non rappresenta un impegno contrattuale né una garanzia di corrispondenti ricavi per il Concessionario.

Il Concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio. I risultati economici della concessione dipenderanno dalle scelte organizzative, gestionali e commerciali adottate dallo stesso durante l'esecuzione del contratto.

Eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, dei ricavi o dei volumi di vendita non daranno diritto ad alcuna pretesa economica nei confronti dell'Amministrazione, in quanto rientranti nella normale alea della concessione.

Qualora il Piano Economico-Finanziario presentato dal concorrente aggiudicatario evidenzii un valore della concessione superiore a quello stimato dall'Amministrazione, il valore della concessione sarà adeguato a quello risultante dal PEF dell'aggiudicatario.

In relazione alle caratteristiche e alle modalità di esecuzione della concessione, l'Amministrazione ha stimato pari a € 0,00 gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, suddivisi per i **differenti** sedimi, ai sensi della normativa vigente.

9. CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

9.1 CANONE DEMANIALE

Il Concessionario, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio, come risultante dal Verbale di consegna, è tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio un canone annuo fisso per l'occupazione degli spazi demaniali destinati all'installazione dei distributori automatici.

L'importo del canone sarà determinato direttamente dall'Agenzia del Demanio e comunicato al Concessionario per ciascun distributore automatico autorizzato. L'importo riportato nel Piano Economico-Finanziario ha valore puramente indicativo ed è inserito esclusivamente ai fini della stima della sostenibilità economica della concessione.

Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a trasmettere all'Agenzia del Demanio i dati del Concessionario, al fine del rilascio della concessione onerosa per l'utilizzo degli spazi demaniali necessari all'esecuzione del servizio.

9.2 GESTIONE DEI RIFIUTI

Lo smaltimento e la gestione dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici e dalle attività connesse alla gestione del servizio sono integralmente a carico del Concessionario, che dovrà operare nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni di Roma Capitale e del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025**, recante l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, per quanto applicabile al servizio oggetto della presente concessione.

A tal fine, il Concessionario dovrà fornire, installare e mantenere, a propria cura e spese, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree destinate ai distributori automatici, adeguati alle diverse frazioni di rifiuto generate dal servizio, provvedendo al loro svuotamento con la medesima frequenza prevista per le operazioni di rifornimento, o con maggiore frequenza qualora necessario, al fine di garantire il costante decoro, l'igiene e la pulizia degli ambienti.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti e degli imballaggi derivanti dai prodotti erogati attraverso i distributori automatici, nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni di Roma Capitale e dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, adottando tutte le misure necessarie per assicurare il corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto.

Il Concessionario dovrà, altresì, adottare le misure previste dai CAM applicabili al servizio finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla raccolta degli imballaggi e alla riduzione degli stessi, nonché assicurare il rispetto degli ulteriori requisiti ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025 in relazione alle apparecchiature, ai prodotti e alle modalità di gestione del servizio.

Per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del servizio, il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione apposito contratto con **AMA**

S.p.A., quale soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Roma Capitale, ove richiesto dalla disciplina vigente e dalle disposizioni dell'Amministrazione.

Restano integralmente a carico del Concessionario tutti gli oneri economici connessi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall'esercizio del servizio, nonché gli oneri tributari e tariffari posti a suo carico dalla normativa vigente e dalla disciplina di Roma Capitale.

In particolare, il Concessionario è tenuto al pagamento della **Ta.Ri. (Tassa sui Rifiuti)** relativa alle superfici e alle attività direttamente riconducibili alla gestione dei distributori automatici, nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal **Regolamento Ta.Ri. di Roma Capitale**, nonché dalle relative disposizioni tariffarie annualmente adottate.

Con cadenza semestrale, il Concessionario dovrà trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC):

- copia del contratto in essere con **AMA S.p.A.** per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ove previsto;
- idonea documentazione attestante la regolarità del rapporto con **AMA S.p.A.** e, ove richiesta, l'avvenuto conferimento dei rifiuti;
- idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti a titolo di **Ta.Ri.**, limitatamente alla quota di competenza del Concessionario riferita alle superfici effettivamente assoggettate a tassazione in relazione alla gestione dei distributori automatici;
- la documentazione necessaria a comprovare, ove richiesta, il rispetto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025.

Il Concessionario si impegna a corrispondere gli importi dovuti a titolo di Ta.Ri. e gli eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione dei rifiuti secondo le modalità e le tempistiche stabilite da Roma Capitale, da AMA S.p.A. e dalla normativa vigente.

Il Concessionario dovrà conservare e mettere a disposizione del DEC, su richiesta, tutta la documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, al rapporto con AMA S.p.A., al pagamento della Ta.Ri. e al rispetto dei pertinenti CAM.

9.3 CONSUMO ACQUA

Il Concessionario è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un rimborso spese a titolo di consumo idrico, determinato mediante un canone mensile forfettario pari a € 10,00 per ciascun distributore automatico, nei casi in cui, per comprovati motivi tecnici, non sia possibile installare un contatore a defalco dedicato.

Qualora sia tecnicamente possibile installare un contatore a defalco per ciascun distributore automatico, il rimborso dei consumi idrici sarà determinato sulla base dei consumi effettivamente rilevati, con le medesime modalità previste dal presente Capitolato per il rimborso dei consumi di energia elettrica.

In caso di interruzione dell'erogazione dell'acqua o di malfunzionamenti dell'impianto idrico che possano compromettere il regolare funzionamento dei distributori automatici, il Concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e adottare, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, tutte le misure necessarie a garantire la continuità del servizio, ove tecnicamente possibile e nel rispetto della normativa vigente.

L'eventuale rideterminazione dell'importo del canone forfettario potrà essere disposta esclusivamente in presenza di motivate esigenze tecniche o gestionali, previa adeguata istruttoria e formale comunicazione tra le parti, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e buona fede contrattuale.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare, per quanto applicabile alla tipologia di apparecchiature installate, il rispetto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, con particolare riferimento ai requisiti relativi all'utilizzo e alla gestione dell'acqua e alle apparecchiature connesse alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili.

9.4 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

I costi derivanti dal consumo di energia elettrica saranno determinati, con oneri a carico del Concessionario, sulla base dei consumi rilevati dai contatori a defalco installati a cura e spese del Concessionario, applicando il costo medio dell'energia desunto dalle fatture relative ai consumi degli Enti beneficiari.

Il rimborso delle spese per l'energia elettrica dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione.

In relazione a quanto sopra, il Concessionario è tenuto, in sede di sopralluogo tecnico, a prendere conoscenza di tutti i costi connessi all'esecuzione del servizio.

Eventuali variazioni a quanto previsto nel presente articolo dovranno essere preventivamente concordate tra il Concessionario e l'Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare che i distributori automatici e le relative apparecchiature installate siano conformi ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, con particolare riferimento ai requisiti relativi ai consumi energetici, all'efficienza delle apparecchiature, ai gas refrigeranti e alla manutenzione finalizzata al mantenimento delle prestazioni energetiche, per quanto applicabili alla tipologia di distributori installati.

Il Concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta manutenzione delle apparecchiature, adottando le misure necessarie a preservarne le prestazioni energetiche e a contenere i consumi, nel rispetto dei pertinenti requisiti CAM e della normativa vigente.

In caso di ritardato pagamento del canone di concessione o del rimborso delle spese sopra indicate, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere gli interessi legali, calcolati a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino alla data dell'effettivo saldo.

Il mancato pagamento delle somme dovute per oltre 60 giorni dalla relativa scadenza potrà costituire causa di revoca della Concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di applicare le penali previste.

9.5 VERIFICA DEI CONSUMI E ADEMPIMENTI CAM

Per quanto attiene ai consumi idrici di cui al punto 9.3 e ai consumi di energia elettrica di cui al punto 9.4, la Commissione di controllo e verifica degli OPS, con cadenza trimestrale,

provvederà a redigere apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario, nel quale saranno riportati i consumi effettivamente rilevati.

Il verbale sarà trasmesso al Servizio Amministrativo e, per conoscenza, al DEC, al fine di consentire la determinazione degli importi dovuti dal Concessionario e l'avvio della relativa pratica di pagamento.

Il Concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione del DEC, su richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, comprese, ove applicabili, le schede tecniche delle apparecchiature, la documentazione relativa ai consumi energetici, ai requisiti di efficienza energetica, ai gas refrigeranti, alla manutenzione e agli ulteriori requisiti ambientali previsti per i distributori automatici.

La verifica dei consumi di cui al presente articolo è effettuata ai fini della determinazione degli importi dovuti dal Concessionario e non sostituisce le verifiche sul rispetto dei CAM e degli altri obblighi ambientali previsti dal Capitolato e dalla normativa vigente.

10. RISCHI DELLA CONCESSIONE

10.1 RISCHI OPERATIVI

Il Concessionario assume il rischio operativo nei limiti e secondo le modalità previste dagli artt. 174 e 177 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni.

Resta salva l'applicazione dell'art. 182 del Codice in caso di eventi straordinari e imprevedibili idonei a compromettere l'equilibrio economico-finanziario della Concessione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

Ai sensi degli artt. 174 e 177 del Codice, il Concessionario assume integralmente il rischio operativo connesso alla gestione del servizio di distribuzione automatica, sul lato della domanda e/o sul lato dell'offerta, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dagli ulteriori Documenti Contrattuali.

L'Amministrazione non prevede meccanismi di riequilibrio economico-finanziario o altri strumenti finalizzati a mitigare o eliminare il predetto rischio operativo, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

Il rischio di disponibilità è integralmente posto a carico del Concessionario. Sono altresì a suo carico il rischio di contrazione o riduzione della domanda dei prodotti e dei servizi offerti mediante i distributori automatici, nonché i rischi connessi all'approvvigionamento dei prodotti, delle apparecchiature e dei relativi componenti, all'incremento dei costi di gestione, all'indisponibilità o inadeguatezza degli stessi, agli inadempimenti dei fornitori e ai rapporti con soggetti terzi che possano incidere sui costi e sulla continuità del servizio.

È inoltre posto a carico del Concessionario il rischio di investimento connesso all'acquisto, installazione, sostituzione, adeguamento e manutenzione dei distributori automatici e delle relative apparecchiature, nonché agli eventuali maggiori costi necessari per la loro messa in esercizio e per il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dal presente Capitolato Tecnico.

Il Concessionario assume, per tutta la durata della Concessione, gli oneri necessari ad assicurare la conformità dei distributori automatici e delle relative apparecchiature ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili al servizio di distribuzione automatica, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, nonché alla normativa ambientale vigente.

In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri connessi al rispetto dei requisiti CAM applicabili alle apparecchiature installate, con particolare riferimento, ove pertinenti alla tipologia di distributore, ai requisiti di efficienza energetica, ai consumi energetici, ai gas refrigeranti, alla manutenzione delle apparecchiature, alla gestione e raccolta degli imballaggi e alla prevenzione e riduzione dei rifiuti.

Restano a carico del Concessionario gli eventuali costi necessari per garantire, per tutta la durata della Concessione, il mantenimento della conformità delle apparecchiature ai requisiti ambientali e tecnici previsti dal presente Capitolato Tecnico e dai pertinenti CAM, compresi gli oneri relativi alla manutenzione, sostituzione o adeguamento delle apparecchiature che si rendessero necessari.

Sono altresì a carico del Concessionario gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito del servizio, alla raccolta differenziata e al corretto conferimento degli imballaggi e dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici, nonché gli eventuali oneri connessi agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, dal presente Capitolato Tecnico e dai pertinenti CAM.

Restano a carico del Concessionario il rischio di temporanea sospensione del servizio, il rischio finanziario derivante dall'incremento dei tassi di interesse o dall'indisponibilità delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti e alla gestione della Concessione, nonché il rischio connesso all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici, delle apparecchiature e degli impianti di pertinenza.

Il Concessionario assume altresì il rischio amministrativo derivante dal ritardo significativo o dal diniego, da parte delle competenti autorità pubbliche o dei soggetti privati interessati, del rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di ogni altro atto di assenso comunque denominato, necessario per l'avvio e lo svolgimento del servizio, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al fine di prevenire e mitigare i rischi sopra indicati, il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura organizzativa, gestionale, tecnica e ambientale necessaria a garantire la regolare continuità del servizio, il corretto funzionamento dei distributori automatici, il mantenimento dei requisiti tecnici e ambientali richiesti e il rispetto dei pertinenti CAM, assumendone i relativi oneri e responsabilità.

Il Concessionario dovrà, per tutta la durata della Concessione, conservare e mettere a disposizione dell'Amministrazione e del DEC, su richiesta, la documentazione tecnica e amministrativa necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti previsti dal presente Capitolato Tecnico, dalla normativa vigente e dai pertinenti CAM.

10.2 MODIFICHE NORMATIVE E REGOLAMENTARI

È posto a carico del Concessionario il rischio derivante da modifiche o innovazioni legislative e regolamentari, adottate da qualsiasi autorità competente e applicabili, direttamente o

indirettamente, alla Concessione, che introducano nuovi obblighi, vincoli o condizioni per la realizzazione degli investimenti e/o per l'erogazione dei servizi.

È altresì posto a carico del Concessionario il rischio derivante da modifiche della normativa fiscale incidente sul regime tributario/fiscale assunto a riferimento nel Piano Economico-Finanziario, fatti salvi i casi di riequilibrio espressamente previsti dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

10.3 FORZA MAGGIORE

Il rischio derivante dal verificarsi di eventi di forza maggiore è ripartito tra le Parti in misura paritetica.

Per eventi di forza maggiore si intendono eventi o circostanze straordinari, imprevedibili, inevitabili e sottratti al ragionevole controllo delle Parti, tali da rendere oggettivamente impossibile, anche solo temporaneamente o parzialmente, l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal presente Capitolato Speciale e dagli altri Documenti Contrattuali, con conseguente incidenza sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di forza maggiore:

- a) guerre, conflitti armati, atti di terrorismo, sommosse, disordini civili o altri eventi di analoga natura;
- b) epidemie, pandemie, terremoti e altri eventi sismici;
- c) calamità naturali, incendi, alluvioni, inondazioni o altri eventi di analoga natura.

Qualora si verificassero eventi riconducibili alla forza maggiore, la Parte che ne sia interessata è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra Parte, fornendo idonea documentazione attestante la natura dell'evento e gli effetti prodotti sull'esecuzione della Concessione.

Accertata la sussistenza dell'evento di forza maggiore e la sua effettiva incidenza sull'equilibrio economico-finanziario della Concessione, le Parti potranno procedere all'adozione delle misure necessarie al relativo riequilibrio, nei limiti e secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale e dalla normativa vigente.

11. DESCRIZIONE DEGLI SPAZI IN CONCESSIONE

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione, nonché i distributori automatici ivi installati, per finalità diverse da quelle previste dal presente Capitolato Tecnico, né potrà modificare la destinazione d'uso degli spazi, la configurazione degli stessi, la loro modalità di utilizzo ovvero la collocazione dei distributori e delle ulteriori attrezzature installate, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

L'inosservanza anche di una sola delle prescrizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento e comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di ottenere l'immediata restituzione degli spazi concessi e di richiedere il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, conseguenti all'inadempimento.

12. TEMPI DI INSTALLAZIONE

Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, all'installazione dei distributori automatici nel più breve tempo possibile, concordando preventivamente con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) le modalità operative, al fine di ridurre al minimo eventuali disagi per l'utenza e per il regolare svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Le operazioni di consegna, installazione e messa in esercizio dei distributori automatici dovranno essere completate entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Qualora necessario, il Concessionario dovrà coordinarsi con l'operatore economico affidatario della precedente concessione, al fine di programmare la rimozione dei distributori automatici esistenti e la contestuale installazione delle nuove apparecchiature, assicurando, per quanto possibile, la continuità del servizio e limitando i disagi per l'utenza.

Dell'avvenuto completamento della consegna e installazione dei distributori automatici farà fede apposito verbale di consegna del servizio redatto congiuntamente dal DEC, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Concessionario, prima dell'attivazione del servizio. Dal predetto Verbale dovrà risultare:

- il regolare allacciamento dei distributori automatici alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e, ove previsto, alla rete idrica, nonché la consegna delle relative dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati;
- la consegna, per ciascun distributore automatico installato, della documentazione tecnica e amministrativa, comprensiva, a titolo esemplificativo, delle dichiarazioni di conformità CE, dei manuali d'uso e manutenzione e della dichiarazione del costruttore attestante l'anno di costruzione dell'apparecchiatura, ecc.;
- l'esito della verifica della conformità dell'anno di costruzione dei distributori automatici rispetto a quanto dichiarato dal Concessionario in sede di offerta.

13. CONTABILIZZAZIONE

Il Concessionario è tenuto a contabilizzare tutti gli incassi nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale.

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e secondo quanto previsto dai provvedimenti e dalle disposizioni attuative emanati dall'Agenzia delle Entrate, i distributori automatici dovranno essere censiti presso la medesima Agenzia ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

14. ONERI A CARICO CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, a quanto segue:

a) acquistare, trasportare, installare e mettere in esercizio i distributori automatici oggetto della Concessione;

b) fornire e collocare, in prossimità dei distributori automatici, appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, idonei alla tipologia e alle quantità dei prodotti distribuiti e conformi alle disposizioni del presente Capitolato, alla normativa vigente e ai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM);

c) installare distributori automatici perfettamente funzionanti, esenti da difetti, conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e ad ogni altra disposizione applicabile, muniti di marcatura CE e corredati della relativa documentazione di conformità, nonché conformi ai requisiti tecnici e ambientali previsti dai pertinenti CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025;

d) eseguire, a regola d'arte, gli allacciamenti alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e, ove necessario, alla rete idrica, nel rispetto delle norme tecniche CEI, UNI e della normativa vigente, provvedendo, qualora necessario, all'installazione di contatori a defalco. Al termine dei lavori, qualora richiesto dai competenti uffici tecnici dell'Amministrazione per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il Concessionario dovrà consegnare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciata ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

e) installare, contestualmente all'attivazione dei distributori automatici, un interruttore magnetotermico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica di ciascuna apparecchiatura, ove tecnicamente necessario e nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente;

f) provvedere, su richiesta dell'Amministrazione, allo spostamento, al trasferimento o alla rimozione dei distributori automatici installati, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo quanto eventualmente previsto dai Documenti Contrattuali;

g) sostituire tempestivamente i prodotti scaduti, deteriorati, alterati o comunque non conformi. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non esonera il Concessionario dalle responsabilità derivanti da vizi, difetti o non conformità, apparenti od occulti. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti, a totale cura e spese del Concessionario, entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla contestazione scritta;

h) rimborsare agli utenti gli importi eventualmente perduti a causa di guasti, malfunzionamenti o errato funzionamento dei distributori automatici;

i) intervenire per l'eliminazione di guasti o malfunzionamenti entro 24 (ventiquattro) ore dalla relativa segnalazione e, qualora non sia possibile ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, provvedere alla sua sostituzione con altra avente caratteristiche equivalenti entro 48 (quarantotto) ore dalla medesima segnalazione;

j) eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici e delle parti degli impianti elettrici e idrici di propria competenza, nel rispetto del piano di manutenzione, dei manuali d'uso e manutenzione, della normativa vigente, delle norme tecniche UNI e CEI, delle regole della buona tecnica e dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025. La manutenzione dovrà essere effettuata in modo da garantire nel tempo il corretto funzionamento, le condizioni igienico-sanitarie, le prestazioni energetiche e ambientali delle apparecchiature e il contenimento dei consumi. Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti da personale qualificato e, ove richiesto dalla normativa vigente, da imprese abilitate ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, con rilascio delle prescritte dichiarazioni di conformità e di ogni altra certificazione prevista dalla legge;

k) applicare su ciascun distributore automatico le etichette identificative e i codici QR previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dell'Agenzia delle Entrate ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi;

l) assicurare che tutti i distributori automatici e le relative apparecchiature installate siano conformi, per tutta la durata della Concessione, ai pertinenti requisiti dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 9 aprile 2025, applicabili alla specifica tipologia di apparecchiatura e al servizio oggetto della Concessione;

m) sostenere tutti gli oneri necessari al mantenimento della conformità delle apparecchiature ai requisiti ambientali e prestazionali previsti dai pertinenti CAM, con particolare riferimento, ove applicabili, all'efficienza energetica, ai consumi energetici, ai gas refrigeranti, alla manutenzione delle apparecchiature e alla riduzione dei consumi;

n) provvedere, a propria cura e spese, agli interventi di manutenzione, adeguamento, sostituzione o aggiornamento delle apparecchiature che si rendessero necessari per garantire il mantenimento della conformità ai requisiti CAM applicabili, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di modifiche sopravvenute e di equilibrio economico-finanziario della Concessione;

o) adottare tutte le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti e per la corretta gestione, raccolta differenziata e conferimento degli imballaggi derivanti dai prodotti distribuiti, nel rispetto dei pertinenti CAM, della normativa vigente e delle disposizioni di Roma Capitale;

p) garantire la corretta gestione e manutenzione dei sistemi di trattamento dell'acqua eventualmente presenti nei distributori collegati alla rete idrica, nonché l'esecuzione degli interventi e dei controlli previsti dalla normativa vigente e dai pertinenti CAM;

q) adottare le misure necessarie per la prevenzione degli sprechi alimentari, attraverso una corretta programmazione dei rifornimenti, il monitoraggio delle scadenze e la gestione dei prodotti invenduti, nel rispetto della normativa vigente e dei pertinenti CAM;

r) predisporre e mantenere aggiornata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei pertinenti CAM, comprese, ove applicabili, le schede tecniche delle apparecchiature, la documentazione relativa all'efficienza energetica, ai consumi, ai gas refrigeranti, alle attività di manutenzione, ai prodotti distribuiti e agli imballaggi utilizzati;

s) predisporre e trasmettere all'Amministrazione, nei termini previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, la documentazione e la Relazione CAM necessarie a comprovare il rispetto dei criteri ambientali applicabili al servizio, nonché collaborare alle verifiche effettuate dal DEC e dagli altri soggetti incaricati dall'Amministrazione;

t) adottare e attuare le misure previste dal Piano per la riduzione dei consumi energetici e dal Piano di manutenzione delle apparecchiature, ove previsti dal presente Capitolato e dai pertinenti CAM, assicurandone l'aggiornamento sulla base dei dati di consumo e delle esigenze di gestione del servizio;

u) garantire che i prodotti, gli imballaggi, i materiali di consumo e gli altri materiali utilizzati nell'ambito del servizio siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente e dai pertinenti CAM, secondo quanto specificamente disciplinato dal presente Capitolato;

v) assicurare adeguata informazione all'utenza sulle modalità di raccolta differenziata e conferimento dei rifiuti e degli imballaggi e, ove previsto dai pertinenti CAM, sulle caratteristiche ambientali dei prodotti, degli imballaggi e delle modalità di gestione del servizio;

w) sostenere tutti gli oneri relativi alle attività di verifica, manutenzione, adeguamento e gestione necessarie per garantire il rispetto dei requisiti ambientali e dei pertinenti CAM per tutta la durata della Concessione.

Il Concessionario dovrà conservare e mettere a disposizione dell'Amministrazione e del DEC, su richiesta, la documentazione tecnica, amministrativa e ambientale necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dalla normativa vigente e dai pertinenti CAM.

Il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere dettagliatamente descritto dal Concorrente nella Relazione Tecnica presentata in sede di gara, costituendo specifico elemento di valutazione dell'Offerta Tecnica. Il Piano approvato in sede di aggiudicazione costituirà parte integrante degli obblighi contrattuali del Concessionario.

Il Piano di manutenzione dovrà tenere conto anche degli obblighi previsti dai pertinenti CAM e dovrà indicare le attività finalizzate al mantenimento dell'efficienza energetica, alla corretta manutenzione delle apparecchiature, alla riduzione dei consumi e al mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie richieste.

Tutti gli oneri derivanti dagli adempimenti sopra indicati si intendono ricompresi negli obblighi del Concessionario e, salvo quanto espressamente previsto dal presente Capitolato o dalla normativa vigente, non daranno luogo ad ulteriori compensi o rimborsi da parte dell'Amministrazione.

14.1 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà osservare:

a) le modalità operative e le tempistiche previste dal precedente art. 12 “Tempi di installazione”;

b) tutte le disposizioni legislative, regolamentari, tecniche e ambientali vigenti applicabili alla Concessione, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, recante “Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”, per quanto applicabile;
- Legge 25 agosto 1991, n. 287, recante “Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”, per quanto applicabile;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- disposizioni fiscali vigenti applicabili all'attività oggetto della Concessione;
- normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, raccolta differenziata, imballaggi e relativa gestione;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, recante i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli affidamenti dei servizi di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di alimenti, bevande e acqua, per quanto pertinente alla**

tipologia di servizio, alle apparecchiature installate, ai prodotti erogati e alle modalità di gestione previste dal presente Capitolato.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare, per tutta la durata della Concessione, il rispetto dei pertinenti requisiti e criteri ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025, nonché il mantenimento delle condizioni di conformità dichiarate e documentate in sede di gara.

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare ogni ulteriore disposizione normativa e regolamentare applicabile al servizio, anche se emanata successivamente alla stipula del contratto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali.

14.2 OBBLIGHI DOCUMENTALI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione dell'Amministrazione e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nei termini previsti dal presente Capitolato e, comunque, su richiesta, la documentazione necessaria a comprovare la corretta esecuzione del servizio e il rispetto della normativa vigente e dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM).

In particolare, il Concessionario dovrà produrre:

a) l'elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, con indicazione della relativa tipologia, marca, modello, potenza assorbita, nonché dei prodotti erogati e dei relativi prezzi di vendita. Tale elenco dovrà essere costantemente aggiornato dal Concessionario in occasione di ogni variazione del parco macchine distributrici installato;

b) il Piano di igiene e pulizia di cui al precedente art. 7, recante l'indicazione delle frequenze e delle modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia, sanificazione e disinfezione. I prodotti utilizzati dovranno essere conformi alla normativa vigente, autorizzati dal Ministero della Salute ove previsto e corredati dalle relative schede tecniche e di sicurezza. I distributori automatici dovranno essere installati in posizione tale da consentire l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle operazioni di pulizia del pavimento sottostante e delle aree adiacenti;

c) il Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei distributori automatici, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, comprendente anche le attività necessarie al mantenimento nel tempo dei requisiti ambientali ed energetici previsti dai pertinenti CAM;

d) il Piano del servizio di distribuzione automatica, contenente l'indicazione delle modalità e delle tempistiche previste per il rifornimento dei prodotti all'interno dei distributori automatici, quale elemento oggetto di valutazione nell'ambito dei criteri dell'Offerta Tecnica;

e) prima dell'avvio della gestione, l'elenco nominativo del personale incaricato delle attività di rifornimento, pulizia, sanificazione e disinfezione delle apparecchiature installate, corredato dalle relative attestazioni di partecipazione ai corsi di formazione inerenti alle mansioni svolte. Le medesime informazioni dovranno essere comunicate anche in caso di sostituzione del personale impiegato;

f) la Relazione CAM, redatta secondo quanto previsto dal D.M. 9 aprile 2025 e dalla documentazione di gara, contenente le modalità adottate per assicurare il rispetto dei pertinenti criteri ambientali applicabili al servizio e alle apparecchiature installate;

g) la documentazione tecnica e probatoria necessaria a dimostrare il rispetto dei pertinenti CAM, comprese, ove applicabili, schede tecniche, dichiarazioni del fabbricante, certificazioni, rapporti di prova e documentazione relativa all'efficienza energetica, ai consumi, ai sistemi di refrigerazione e ai gas refrigeranti;

h) la documentazione relativa ai prodotti, agli imballaggi e ai materiali utilizzati nell'ambito del servizio, ove necessaria ai fini della verifica dei pertinenti requisiti ambientali;

i) il registro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle apparecchiature, con indicazione della data, della tipologia dell'intervento e delle eventuali parti sostituite;

j) la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e degli imballaggi derivanti dal servizio, compresa, ove richiesta, la documentazione attestante il corretto conferimento delle diverse frazioni di rifiuto;

k) ogni ulteriore documentazione richiesta dall'Amministrazione o dal DEC ai fini della verifica del rispetto del presente Capitolato, della normativa vigente e dei pertinenti CAM.

La documentazione di cui al presente articolo dovrà essere mantenuta aggiornata per tutta la durata della Concessione. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al DEC ogni variazione relativa alle apparecchiature, ai prodotti, agli imballaggi o alle modalità di gestione del servizio che possa incidere sul rispetto dei requisiti ambientali applicabili.

14.3 ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, inoltre:

a) potrà accedere presso la sede esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 7.00, salvo diverso accordo con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). La permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di rifornimento, manutenzione, pulizia e sanificazione e, comunque, non potrà protrarsi oltre le ore 16.30 nelle giornate dal lunedì al giovedì e oltre le ore 12.00 nella giornata di venerdì;

b) dovrà utilizzare esclusivamente l'acqua erogata dall'impianto idrico esistente, senza apportare alcuna modifica o alterazione mediante l'aggiunta di sostanze di qualsiasi natura. Non saranno ammessi sistemi di erogazione mediante boccioni d'acqua. Le apparecchiature collegate alla rete idrica dovranno essere gestite e sottoposte a manutenzione nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e dei pertinenti requisiti ambientali applicabili;

c) sarà responsabile di eventuali infrazioni e/o danni arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione sia di terzi, derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della Concessione. Dovrà inoltre risultare in regola, entro la data di avvio del servizio, con tutti gli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali relativi al personale impiegato, nonché con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di autocontrollo igienico-sanitario e sicurezza alimentare;

d) dovrà adottare tutte le misure previste dal presente Capitolato e dai pertinenti CAM finalizzate alla prevenzione e alla riduzione della produzione dei rifiuti e degli imballaggi derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici;

e) dovrà garantire la corretta raccolta differenziata e il corretto conferimento dei rifiuti e degli imballaggi derivanti dall'attività di distribuzione automatica, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni dell'Amministrazione competente;

f) dovrà adottare, ove pertinenti e applicabili, le misure previste dai CAM in materia di riduzione degli imballaggi, riciclabilità, riutilizzabilità e corretta gestione a fine vita dei materiali;

g) dovrà adottare, ove pertinenti e applicabili, misure finalizzate alla prevenzione degli sprechi alimentari, attraverso una corretta programmazione dei rifornimenti, il monitoraggio delle scadenze e la gestione dei prodotti invenduti;

h) dovrà collaborare con l'Amministrazione nell'attuazione di eventuali iniziative finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti e al miglioramento della raccolta differenziata e della riciclabilità degli imballaggi connessi all'utilizzo dei distributori automatici.

14.4 ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del Concessionario:

a) l'organizzazione e la gestione del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, sotto il profilo normativo, retributivo, contributivo e assicurativo;

b) tutte le spese relative all'acquisto, al trasporto, alla consegna e al rifornimento delle bevande e degli alimenti destinati alla distribuzione automatica;

c) il pagamento delle imposte, delle tasse e degli eventuali oneri fiscali derivanti dall'assunzione e dall'esecuzione del servizio oggetto della Concessione;

d) tutte le spese e gli oneri conseguenti al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché delle disposizioni antinfortunistiche applicabili, anche successivamente intervenute nel corso della durata contrattuale, ai fini della tutela e dell'incolumità del personale impiegato nell'esecuzione del servizio;

e) tutti gli oneri necessari a garantire il mantenimento della conformità delle apparecchiature e delle modalità di gestione del servizio ai pertinenti requisiti previsti dal D.M. 9 aprile 2025;

f) tutti gli oneri relativi agli interventi di manutenzione, adeguamento, sostituzione o aggiornamento delle apparecchiature necessari al mantenimento dei pertinenti requisiti ambientali ed energetici previsti dai CAM;

g) tutti gli oneri connessi alla gestione, raccolta differenziata, trasporto e corretto conferimento dei rifiuti e degli imballaggi derivanti dal servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dal presente Capitolato e dai pertinenti CAM;

h) gli oneri relativi alla predisposizione, aggiornamento e trasmissione della Relazione CAM e della documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei pertinenti criteri ambientali;

i) ogni altro onere necessario ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dalla normativa vigente e dai pertinenti CAM, salvo quanto espressamente posto a carico dell'Amministrazione dai Documenti Contrattuali o dalla normativa vigente.

15. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione metterà a disposizione gli impianti e gli allacciamenti necessari allo svolgimento del servizio oggetto della Concessione, il cui stato di consistenza e funzionalità potrà essere verificato dal Concorrente in sede di sopralluogo.

L'Amministrazione garantirà, nei limiti della disponibilità degli impianti esistenti, l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua necessarie al funzionamento dei distributori automatici.

L'Amministrazione consentirà l'accesso agli spazi di propria competenza al personale del Concessionario incaricato dell'esecuzione del servizio, limitatamente alle attività necessarie allo svolgimento delle prestazioni previste, quali, a titolo esemplificativo, il rifornimento dei distributori automatici, le attività di pulizia e gli interventi di manutenzione.

Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa, richiesta di indennizzo o risarcimento per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dalla sospensione o dall'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o acqua, dovute a cause non imputabili all'Amministrazione.

Nessun ulteriore onere, oltre a quelli espressamente previsti nel presente articolo, sarà posto a carico dell'Amministrazione.

16. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione della scrittura privata e dei relativi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente applicabile alla Concessione.

Con la sottoscrizione della scrittura privata, il Concessionario accetta espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato Tecnico, nonché le disposizioni normative e regolamentari ivi richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico dovrà essere effettuata tenendo conto della natura e delle finalità perseguite dalla Concessione e dalla scrittura privata. In ogni caso, trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1362 e seguenti del Codice civile.

Il Ministero della Difesa promuove e attua misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della corruzione in ogni sua forma. A tal fine, allo scopo di prevenire il verificarsi di pratiche illecite e fenomeni distorsivi nell'ambito delle procedure di affidamento di servizi, forniture e concessioni, la Stazione Appaltante ha previsto l'obbligo, a pena di esclusione dalla procedura di gara, per tutti i partecipanti di sottoscrivere e presentare unitamente all'offerta il Patto di Integrità.

Il Patto di Integrità è finalizzato a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e libera concorrenza, nonché ad assicurare una corretta e trasparente esecuzione del contratto.

17. FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO

In relazione a quanto previsto dagli artt. 124 e 196 del Codice, il fallimento del Concessionario, ovvero l'adozione nei suoi confronti di una procedura concorsuale prevista dalla normativa vigente, comporta lo scioglimento di diritto del contratto di Concessione o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, fatti salvi i casi e gli effetti diversamente disciplinati dalla normativa applicabile.

18. DEC – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nella fase di esecuzione del Contratto, l'Amministrazione si avvale di un DEC, il quale provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede di Gara.

19. COORDINATORE DEL SERVIZIO (CS)

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario dovrà nominare un proprio Coordinatore del Servizio (CS) e, contestualmente, un suo sostituto, in possesso di adeguata preparazione professionale e idoneo a garantire il coordinamento e la gestione delle attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

In caso di impedimento permanente del CS e/o del relativo sostituto, ovvero per esigenze organizzative del Concessionario, quest'ultimo potrà procedere, nel corso della durata del Contratto, alla nomina di un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva comunicazione all'Amministrazione e indicando le motivazioni della sostituzione.

I nominativi del CS e del relativo sostituto, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica, dovranno essere comunicati per iscritto all'Amministrazione e, nello specifico, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), prima della stipula del Contratto ovvero entro il termine previsto per la sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio.

Il CS, ovvero il sostituto in caso di assenza o impedimento del titolare, svolge le funzioni di rappresentante del Concessionario nei rapporti con l'Amministrazione e con il DEC, assumendo il ruolo di referente unico per tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione della Concessione.

Il CS, ovvero il sostituto, è responsabile del coordinamento organizzativo e operativo delle attività connesse alla Concessione, della programmazione degli interventi e della corretta gestione dei distributori automatici. A tal fine dovrà mantenere costanti rapporti con il DEC e garantire la propria reperibilità durante l'orario lavorativo mediante telefono fisso, telefono mobile e/o posta elettronica.

Il Coordinatore del Servizio dovrà essere individuato dal Concessionario quale soggetto autorizzato, sin dall'avvio del servizio, a ricevere richieste e segnalazioni da parte dell'Amministrazione inerenti all'esecuzione della Concessione e ad adottare tempestivamente tutte le misure necessarie alla loro efficace risoluzione.

In particolare, il CS dovrà:

- verificare e presidiare, sotto il profilo organizzativo e operativo, il regolare svolgimento delle attività previste dal servizio, garantendone la corretta gestione;
- comunicare tempestivamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni informazione, variazione o circostanza rilevante che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione della Concessione;
- coordinare e supervisionare il personale impiegato, adottando tutte le misure necessarie a garantire il corretto svolgimento delle attività e provvedendo, ove necessario, alla sostituzione del personale assente, indisponibile o ritenuto non idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

20. MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E OBBLIGHI INFORMATIVI DEL CONCESSIONARIO

Ai fini del monitoraggio, del controllo e della verifica della corretta esecuzione del servizio, nonché del rispetto degli obblighi previsti dal presente Capitolato, dal contratto, dalla normativa

vigente e dai pertinenti Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al D.M. 9 aprile 2025, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione, con cadenza semestrale ovvero su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) numero dei distributori automatici installati, relativa tipologia, ubicazione, data di installazione, marca e modello, nonché elenco dei prodotti erogati;
- b) numero delle erogazioni effettuate nel semestre di riferimento, suddivise per tipologia di prodotto e per singolo distributore automatico;
- c) numero complessivo delle erogazioni effettuate nel semestre di riferimento, suddiviso per singolo distributore automatico;
- d) incasso relativo al semestre di riferimento per ciascuna tipologia di prodotto, suddiviso per singolo distributore automatico;
- e) incasso complessivo relativo al semestre di riferimento, suddiviso per singolo distributore automatico;
- f) numero, tipologia e durata dei disservizi, dei guasti e delle interruzioni del servizio eventualmente verificatisi nel periodo di riferimento, nonché le relative cause e le misure correttive adottate;
- g) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nel periodo di riferimento, con indicazione delle apparecchiature interessate e delle principali attività eseguite;
- h) dati disponibili relativi ai consumi di energia elettrica delle apparecchiature, ove rilevati mediante contatori a defalco o altri sistemi di misurazione previsti dal presente Capitolato;
- i) dati relativi ai consumi idrici, ove rilevati mediante contatori a defalco o secondo le modalità previste dal presente Capitolato;
- j) informazioni relative alle misure adottate per il contenimento dei consumi energetici e idrici e per il mantenimento dell'efficienza delle apparecchiature, ove pertinenti ai requisiti previsti dai CAM;
- k) informazioni relative ai prodotti, agli imballaggi e ai materiali di consumo utilizzati, ove necessarie ai fini della verifica dei pertinenti requisiti ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025;
- l) informazioni relative alle attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti, alla raccolta differenziata e alla gestione degli imballaggi derivanti dall'utilizzo dei distributori automatici;
- m) eventuali variazioni intervenute nel parco macchine, nei prodotti erogati, negli imballaggi utilizzati o nelle modalità di gestione del servizio rispetto al precedente periodo di riferimento;
- n) eventuali aggiornamenti della Relazione CAM e della documentazione probatoria prevista dal D.M. 9 aprile 2025, qualora nel periodo di riferimento siano intervenute modifiche che incidano sul rispetto dei pertinenti criteri ambientali;

o) ogni ulteriore informazione o documentazione richiesta dall'Amministrazione o dal DEC ai fini della verifica della corretta esecuzione del servizio e del rispetto degli obblighi contrattuali, normativi e ambientali.

Il report dovrà essere trasmesso al DEC e per conoscenza alla Commissione controllo funzionamento degli OPS entro il giorno 20 (venti) del mese successivo alla scadenza del periodo semestrale di riferimento.

Il Concessionario dovrà inoltre trasmettere, secondo le modalità e le tempistiche concordate e formalizzate tra le Parti, la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle quote di propria competenza relative ai consumi di energia elettrica e acqua, nonché i modelli F24 relativi al versamento delle somme di competenza dell'Agenzia del Demanio e ogni ulteriore onere posto a carico del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a conservare, per tutta la durata della Concessione, la documentazione e i dati utilizzati per la predisposizione dei report, mettendoli a disposizione dell'Amministrazione per le verifiche di competenza.

I dati e le informazioni trasmessi nell'ambito del presente articolo dovranno essere veritieri, completi, aggiornati e coerenti con la documentazione contabile, tecnica, manutentiva e ambientale detenuta dal Concessionario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o tramite il DEC, controlli e verifiche sulla documentazione e sui dati trasmessi, anche mediante richiesta di documentazione integrativa, accesso alle apparecchiature e verifica della corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli effettivamente rilevati.

21. **PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

In caso di ritardi o inadempienze contrattuali, comprese le violazioni dei CAM di cui al D.M. 9 aprile 2025, saranno applicate le seguenti penali, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Inadempimento	Penale
Ritardo nell'avvio del servizio	€ 50/giorno
Ritardo nell'installazione dei distributori	€ 50/distributore/giorno
Mancata pulizia e sanificazione	€ 100/distributore/giorno
Mancato rifornimento o carenza prodotti oltre 8 ore	€ 100/distributore/giorno
Prodotti non conformi al Capitolato o all'offerta	€ 50/prodotto
Mancata disponibilità dei prodotti CAM obbligatori	€ 100/distributore/giorno
Prodotti biologici/certificati non conformi ai requisiti dichiarati	€ 100/prodotto
Prodotti senza glutine/lattosio non conformi o non correttamente identificati	€ 100/prodotto
Imballaggi non conformi ai requisiti CAM	€ 100/infrazione
Distributori non conformi ai requisiti CAM di efficienza energetica	€ 200/distributore/giorno
Refrigeranti non conformi ai requisiti CAM	€ 300/distributore
Mancato rispetto delle migliori CAM offerte in gara	€ 150/infrazione

Inadempimento	Penale
Mancata documentazione attestante la conformità CAM	€ 100/giorno di ritardo
Dichiarazioni non veritiere relative ai requisiti CAM	€ 500/infrazione
Ritardo nella manutenzione o sostituzione del distributore	€ 50/distributore/giorno
Applicazione di prezzi difforni dal listino	€ 200/distributore/giorno
Infedele contabilizzazione del fatturato	€ 500/infrazione
Ritardo nella rimozione dei distributori	€ 20/distributore/giorno

Le penali applicate saranno detratte con cadenza semestrale dall'importo della garanzia definitiva, che dovrà essere tempestivamente reintegrata dal Concessionario fino alla concorrenza dell'importo originariamente prestato.

Qualora la garanzia definitiva risulti incapiente a seguito delle riduzioni previste dalla normativa vigente in ragione del possesso delle certificazioni di cui agli artt. 106 e 117 del Codice, il Concessionario sarà tenuto a provvedere al pagamento dell'importo residuo mediante bonifico sul conto corrente di Tesoreria indicato dall'Amministrazione, trasmettendo contestualmente al Servizio Amministrativo e per copia conoscenza al DEC, copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta dalla formale contestazione dell'inadempimento da parte del DEC e/o Commissione di controllo e verifica degli OPS, rispetto alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione di contestazione trasmessa dall'Amministrazione.

Qualora il Concessionario non presenti controdeduzioni entro il termine previsto ovvero qualora le stesse non siano accolte dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'applicazione delle penali.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e all'adozione di ogni ulteriore provvedimento o azione prevista dalla normativa vigente e dai Documenti Contrattuali, ivi compresa la segnalazione alle competenti Autorità nei casi in cui siano accertate violazioni di legge.

22. PERSONALE

Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e normative vigenti in materia di personale, nonché di quelle che dovessero entrare in vigore nel corso della durata del Contratto.

Il Concessionario dovrà assicurare l'esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione mediante personale idoneo sotto il profilo professionale, deontologico e sanitario, assumendo integralmente a proprio carico tutti i relativi oneri e obblighi. Dovrà, altresì, garantire il rispetto della normativa vigente, nonché di quella eventualmente sopravvenuta nel corso del rapporto contrattuale, in materia di igiene e sicurezza alimentare, trattamento economico e normativo dei lavoratori, obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assistenziali, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ogni altra disposizione applicabile a tutela dei lavoratori.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento al Concessionario la documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli obblighi sopra indicati.

Il Concessionario sarà responsabile dell'osservanza dei predetti obblighi anche da parte degli eventuali subappaltatori, con riferimento al personale da questi impiegato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto.

Prima dell'avvio del servizio e, comunque, entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle attività, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai dipendenti, nonché una dichiarazione relativa all'assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla

normativa vigente e dai contratti applicati.

Il Concessionario e gli eventuali subappaltatori dovranno comunicare al DEC, prima dell'inizio del servizio ovvero prima dell'impiego di nuovo personale, l'elenco nominativo dei lavoratori incaricati dell'esecuzione delle prestazioni, con indicazione delle relative posizioni contributive, assicurative e previdenziali, nonché del contratto collettivo applicato.

Il Concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo, nonché del personale che, a seguito di specifica segnalazione del DEC, non risulti idoneo allo svolgimento delle attività affidate.

Ogni variazione o sostituzione del personale impiegato dovrà essere tempestivamente comunicata al DEC. In caso di nuova assunzione, il Concessionario dovrà trasmettere la relativa Comunicazione Obbligatoria di Assunzione entro 6 (sei) giorni lavorativi dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.

Il Concessionario dovrà fornire al proprio personale apposito documento di identificazione munito di fotografia, direttamente impressa sul badge, contenente le informazioni previste dalla normativa vigente. Tale documento dovrà essere sempre esposto e nella disponibilità del lavoratore durante lo svolgimento delle attività.

Qualora il Concessionario ricorra all'impiego di manodopera per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, dovrà garantire l'inserimento di una quota di personale appartenente alle categorie con difficoltà di accesso al mercato del lavoro, in misura non inferiore al 10%, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte mediante personale qualificato e in possesso delle competenze necessarie allo svolgimento delle attività assegnate.

Il personale impiegato dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, professionalità e diligenza, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Amministrazione e delle regole di condotta applicabili. Durante l'esecuzione delle attività dovrà inoltre indossare la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'accesso del personale del Concessionario presso le sedi degli Enti beneficiari sarà subordinato all'autorizzazione degli organi di sicurezza competenti. L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di negare l'accesso al personale che non risulti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in materia di sicurezza delle infrastrutture militari.

23. AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

Ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. a), del Codice, il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Possono essere affidate a lavoratori autonomi esclusivamente prestazioni d'opera di natura intellettuale o prestazioni specialistiche che, per la loro natura, non configurino subappalto ai sensi della normativa vigente. In ogni caso, le prestazioni principali oggetto della Concessione non potranno essere affidate a lavoratori autonomi, salvo che per specifici segmenti operativi aventi carattere specialistico.

Il Concessionario è altresì tenuto a comunicare all'Amministrazione, per ciascun subcontratto non riconducibile alla disciplina del subappalto, il nominativo del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto delle prestazioni affidate.

Il Concessionario dovrà inoltre inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG), ove previsto dalla normativa vigente.

24. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

24.1 OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, il Fornitore dovrà:

- Garantire che tutto il personale impiegato nelle attività di installazione, manutenzione, rifornimento e assistenza dei distributori automatici sia adeguatamente formato, informato e addestrato sui rischi specifici connessi alle mansioni svolte;
- Nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e adottare un proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Fornire al personale Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e conformi alle norme europee, assicurandosi del loro corretto utilizzo;
- Garantire la manutenzione periodica dei distributori in condizioni di sicurezza, evitando situazioni di rischio elettrico, meccanico o igienico-sanitario;
- Assicurare che tutte le attrezzature e i mezzi di lavoro (veicoli, utensili, scale, carrelli, ecc.) siano conformi alle normative di sicurezza e sottoposti a regolare manutenzione;
- Adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni durante le operazioni di carico/scarico dei prodotti, movimentazione dei carichi e rifornimento dei distributori.
- La ditta deve adottare un piano di emergenza e predisporre le misure per la gestione degli infortuni sul lavoro e delle situazioni di emergenza.

24.2 COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA

Nella considerazione che le attività del Fornitore si svolgeranno all'interno delle sedi del Committente, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Prima dell'avvio del servizio, il Fornitore dovrà ricevere e sottoscrivere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dal Committente, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008;
- Prevedere la Riunione di Coordinamento tra la committenza e la ditta aggiudicataria prima dell'inizio delle attività, per definire e condividere le procedure di sicurezza.
- Il Fornitore dovrà collaborare attivamente con il Committente per la gestione dei rischi interferenziali, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo riscontrate;
- Tutto il personale del Fornitore dovrà essere identificabile mediante tesserino di riconoscimento e dovrà attenersi alle procedure di sicurezza, emergenza ed evacuazione vigenti nelle sedi del Committente;
- L'accesso ai locali sarà consentito solo durante gli orari concordati e previa autorizzazione del personale incaricato dal Committente.

24.3 IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE

Nel caso di distributori di alimenti e bevande, il Fornitore dovrà:

- operare in conformità al Regolamento (CE) n. 853/2004, come modificato e integrato dal Regolamento (UE) 2021/382, nonché alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare e alle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP;
- garantire la pulizia, la sanificazione e la manutenzione periodica dei distributori automatici, documentando le attività eseguite mediante appositi registri o sistemi di registrazione;

- assicurare la tracciabilità dei prodotti alimentari distribuiti;
- evitare qualsiasi contaminazione dei prodotti durante le operazioni di trasporto, stoccaggio, movimentazione e rifornimento;
- garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto dei pertinenti **Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025**, con particolare riferimento alle prescrizioni applicabili alla gestione, alla pulizia, alla manutenzione e al corretto mantenimento delle apparecchiature, nonché alle ulteriori misure ambientali connesse alla gestione del servizio. Il Fornitore dovrà adottare procedure e modalità operative idonee ad assicurare che le attività di pulizia, sanificazione, rifornimento e manutenzione siano svolte nel rispetto sia dei requisiti igienico-sanitari sia dei pertinenti requisiti ambientali previsti dai CAM, rendendo disponibile all'Amministrazione e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), su richiesta, la documentazione comprovante le attività effettuate e il rispetto dei requisiti applicabili.

24.4 VERIFICHE E CONTROLLI

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), verifiche periodiche e, ove necessario, verifiche a campione sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare, nonché dei pertinenti **Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025**, applicabili al servizio oggetto della Concessione.

A tal fine, il Concessionario dovrà mettere a disposizione, su richiesta del Committente o del DEC, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove dovuto, e della documentazione relativa alla sicurezza dei prodotti utilizzati;
- elenco aggiornato del personale autorizzato a operare presso i locali e le sedi del Committente;
- attestati di formazione e addestramento del personale, nonché la documentazione relativa all'idoneità alla mansione, ove prevista dalla normativa vigente;
- registri e rapporti relativi alle attività di manutenzione, pulizia, sanificazione e rifornimento dei distributori automatici;
- documentazione attestante la corretta gestione dei prodotti e degli imballaggi;
- documentazione, dichiarazioni, schede tecniche, certificazioni o altra documentazione probatoria necessaria a comprovare il rispetto dei pertinenti criteri ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025;
- documentazione relativa agli interventi di manutenzione e alle misure adottate per garantire l'efficienza delle apparecchiature e il contenimento dei consumi, ove prevista dai pertinenti CAM;
- ogni ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato, dal Contratto, dalla normativa vigente o richiesta dal DEC ai fini delle verifiche di conformità.

Il Concessionario è tenuto a collaborare con il Committente e con il DEC nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto dei CAM, fornendo tempestivamente i dati, le informazioni e la documentazione richiesti e consentendo, ove necessario, l'accesso alle apparecchiature, ai locali e alla documentazione inerente l'esecuzione del servizio.

Eventuali inadempienze accertate in materia di sicurezza, igiene, sicurezza alimentare o rispetto dei pertinenti requisiti ambientali potranno comportare l'applicazione delle penali previste dal

presente Capitolato e dal Contratto, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, la sospensione delle attività interessate e, nei casi previsti, la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'avvio delle attività, dovrà trasmettere al Committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove dovuto, relativo alle attività che saranno svolte presso le sedi del Committente, elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Committente, acquisita la documentazione prevista, procederà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa vigente, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Concessionario, mediante acquisizione, secondo quanto applicabile:

- del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per le attività affidate;
- della documentazione attestante la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- della documentazione necessaria a verificare il possesso delle capacità organizzative, delle risorse umane e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni;
- di ogni ulteriore documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ove dovuto, dovrà essere predisposto e condiviso prima dell'inizio del servizio, previo sopralluogo effettuato dal DEC dell'Amministrazione e dal referente del Concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale nel quale saranno riportati gli eventuali rischi interferenziali individuati e le relative misure di prevenzione e protezione. Successivamente, ove necessario, sarà effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento tra le parti, della quale sarà redatto apposito verbale da allegare al DUVRI.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, qualora intervengano modifiche delle modalità di svolgimento del servizio, delle apparecchiature, dei locali interessati o delle condizioni operative tali da determinare nuovi o diversi rischi interferenziali, il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, a cooperare e coordinarsi con il Datore di Lavoro del Committente o con il dirigente delegato, partecipando alle eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento e fornendo tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali.

Il Concessionario dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Committente e al DEC qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sulla sicurezza dei lavoratori, sulla sicurezza alimentare, sulla regolare esecuzione del servizio o sul rispetto dei pertinenti requisiti ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare e dei pertinenti requisiti ambientali applicabili al servizio potrà determinare l'applicazione delle penali previste, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e, nei casi previsti dalla legge e dal Contratto, la risoluzione della Concessione.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), verifiche periodiche e, ove necessario, verifiche a campione sul corretto svolgimento del servizio e sul rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare, nonché dei pertinenti **Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025**, applicabili al servizio oggetto della Concessione.

A tal fine, il Concessionario dovrà mettere a disposizione, su richiesta del Committente o del DEC, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi, compresa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove dovuto, e della documentazione relativa alla sicurezza dei prodotti utilizzati;
- elenco aggiornato del personale autorizzato a operare presso i locali e le sedi del Committente;
- attestati di formazione e addestramento del personale, nonché la documentazione relativa all'idoneità alla mansione, ove prevista dalla normativa vigente;
- registri e rapporti relativi alle attività di manutenzione, pulizia, sanificazione e rifornimento dei distributori automatici;
- documentazione attestante la corretta gestione dei prodotti e degli imballaggi;
- documentazione, dichiarazioni, schede tecniche, certificazioni o altra documentazione probatoria necessaria a comprovare il rispetto dei pertinenti criteri ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025;
- documentazione relativa agli interventi di manutenzione e alle misure adottate per garantire l'efficienza delle apparecchiature e il contenimento dei consumi, ove prevista dai pertinenti CAM;
- ogni ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato, dal Contratto, dalla normativa vigente o richiesta dal DEC ai fini delle verifiche di conformità.

Il Concessionario è tenuto a collaborare con il Committente e con il DEC nell'attività di verifica e monitoraggio del rispetto dei CAM, fornendo tempestivamente i dati, le informazioni e la documentazione richiesti e consentendo, ove necessario, l'accesso alle apparecchiature, ai locali e alla documentazione inerente l'esecuzione del servizio.

Eventuali inadempienze accertate in materia di sicurezza, igiene, sicurezza alimentare o rispetto dei pertinenti requisiti ambientali potranno comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e dal Contratto, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, la sospensione delle attività interessate e, nei casi previsti, la risoluzione del Contratto.

Il Concessionario, entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione e comunque prima dell'avvio delle attività, dovrà trasmettere al Committente il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove dovuto, relativo alle attività che saranno svolte presso le sedi del Committente, elaborato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Committente, acquisita la documentazione prevista, procederà, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa vigente, alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale del Concessionario, mediante acquisizione, secondo quanto applicabile:

- del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- dell'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per le attività affidate;
- della documentazione attestante la regolarità contributiva mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- della documentazione necessaria a verificare il possesso delle capacità organizzative, delle risorse umane e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle prestazioni;
- di ogni ulteriore documentazione prevista dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e dalla normativa vigente.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ove dovuto, dovrà essere predisposto e condiviso prima dell'inizio del servizio, previo sopralluogo effettuato dal DEC dell'Amministrazione e dal referente del Concessionario.

Al termine del sopralluogo dovrà essere redatto apposito verbale nel quale saranno riportati gli eventuali rischi interferenziali individuati e le relative misure di prevenzione e protezione. Successivamente, ove necessario, sarà effettuata una riunione di cooperazione e coordinamento tra le parti, della quale sarà redatto apposito verbale da allegare al DUVRI.

Durante l'esecuzione delle prestazioni, qualora intervengano modifiche delle modalità di svolgimento del servizio, delle apparecchiature, dei locali interessati o delle condizioni operative tali da determinare nuovi o diversi rischi interferenziali, il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 81/2008, a cooperare e coordinarsi con il Datore di Lavoro del Committente o con il dirigente delegato, partecipando alle eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento e fornendo tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento della valutazione dei rischi interferenziali.

Il Concessionario dovrà inoltre comunicare tempestivamente al Committente e al DEC qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sulla sicurezza dei lavoratori, sulla sicurezza alimentare, sulla regolare esecuzione del servizio o sul rispetto dei pertinenti requisiti ambientali previsti dal D.M. 9 aprile 2025.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza alimentare e dei pertinenti requisiti ambientali applicabili al servizio potrà determinare l'applicazione delle penali previste, l'adozione dei provvedimenti di sospensione e, nei casi previsti dalla legge e dal Contratto, la risoluzione della Concessione.

24.5 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 119 e 188 del Codice e dalla restante normativa vigente.

Il Concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, anche qualora le stesse siano affidate in subappalto o a terzi nei casi consentiti dalla normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di subconcessione non espressamente consentita dalla legge o autorizzata dall'Amministrazione.

Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti posti a carico di quest'ultimo dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le imprese subappaltatrici sono tenute ad applicare integralmente ai propri dipendenti il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicabili al settore e al luogo di esecuzione delle prestazioni, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Prima dell'inizio delle prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione prevista dalla normativa vigente, comprensiva di quella

relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici del personale impiegato dal subappaltatore.

L'affidamento in subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 119 del Codice e dell'art. 1656 del codice civile, previa verifica del possesso, in capo al subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e degli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni affidate.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovranno sussistere, in particolare, le seguenti condizioni:

a) che il Concessionario abbia dichiarato, in sede di offerta, l'intenzione di ricorrere al subappalto nei limiti previsti dalla normativa vigente;

b) che il Concessionario depositi presso l'Amministrazione copia del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione concernente l'eventuale sussistenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

c) che il contratto di subappalto contenga le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

d) che il Concessionario trasmetta la documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni affidate;

e) che nei confronti del subappaltatore non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto previste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Il subappaltatore dovrà dotare il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni di apposita tessera di riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

Il subappaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, assumendo ogni responsabilità derivante dal trattamento dei dati effettuato nell'ambito delle prestazioni affidate.

Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione, per tutti i subcontratti non riconducibili al subappalto, il nominativo del subcontraente, l'importo del subcontratto e l'oggetto delle prestazioni affidate, inserendo nei relativi contratti le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

Successivamente all'aggiudicazione della Concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate, il Concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione i dati identificativi, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori, nonché ogni successiva variazione intervenuta nel corso dell'esecuzione del Contratto.

Restano fermi, anche per il personale dei subappaltatori, tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificazione del personale e accesso alle sedi dell'Amministrazione.

Restano fermi, per il personale dei subappaltatori i medesimi vincoli di sicurezza riportati all'art. 3.11 ultimo paragrafo.

25. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONCESSIONE

Il Concessionario resta l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dell'Amministrazione per la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, anche nei casi di subappalto o di affidamenti a terzi consentiti dalla normativa vigente.

È vietata qualsiasi forma di subconcessione, salvo nei casi espressamente consentiti dalla normativa vigente e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione.

È altresì vietato al Concessionario cedere, in tutto o in parte, il Contratto ovvero affidare a terzi, mediante subconcessione, la gestione della Concessione o delle prestazioni oggetto della stessa, fatti salvi i casi espressamente previsti dal Codice e, in particolare, dall'art. 189, nonché le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate dalla normativa vigente.

La violazione dei divieti di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con conseguente escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

È fatto divieto al Concessionario di conferire procure all'incasso o di trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal Contratto, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.

In caso di violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il Contratto, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

26. **RIMBORSI SPESE**

Il Servizio Amministrativo del Comando RAMDIFE, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) e della Commissione controllo e verifica degli OPS, provvederà al monitoraggio della regolarità dei pagamenti e dei rimborsi posti a carico del Concessionario, secondo le modalità previste dal precedente art. 9 del presente Capitolato.

27. **GARANZIA DEFINITIVA**

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva nelle forme, con le modalità e nella misura previste dall'art. 117 del Codice.

Prima della sottoscrizione del Contratto, l'aggiudicatario è tenuto a verificare che il soggetto garante sia autorizzato al rilascio delle garanzie previste dalla normativa vigente, mediante consultazione dei competenti registri e degli appositi siti istituzionali.

A tal fine, l'aggiudicatario dovrà effettuare le verifiche attraverso i seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

28. **POLIZZA ASSICURATIVA**

Il Concessionario è tenuto a stipulare e mantenere in vigore, per tutta la durata della Concessione, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e, ove applicabile, verso i prestatori di lavoro (RCO), idonea a tenere indenne l'Amministrazione da ogni pretesa risarcitoria derivante dall'esecuzione del servizio.

La copertura assicurativa dovrà garantire, in particolare, i danni derivanti dall'installazione, detenzione, utilizzo, gestione e funzionamento dei distributori automatici, nonché dalla somministrazione dei prodotti erogati, comprese le conseguenze derivanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da contaminazioni, incendi, esplosioni, guasti, malfunzionamenti, furti ed eventi accidentali che cagionino danni a persone, cose o animali.

Il massimale della polizza non dovrà essere inferiore a **euro 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila/00)** per sinistro, con il medesimo limite per persona danneggiata e per danni a cose o animali. Eventuali franchigie o scoperti resteranno esclusivamente a carico del Concessionario e non potranno in alcun modo essere opposti all'Amministrazione o ai terzi danneggiati.

La copertura assicurativa dovrà estendersi anche ai danni eventualmente cagionati dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto di cui il Concessionario si avvalga nell'esecuzione della Concessione, ferma restando la responsabilità del Concessionario nei confronti dell'Amministrazione.

In alternativa alla stipula di una nuova polizza, il Concessionario potrà dimostrare di essere

titolare di una polizza assicurativa già in corso di validità avente caratteristiche e massimali non inferiori a quelli richiesti dal presente Capitolato. In tal caso dovrà produrre apposita appendice contrattuale attestante che la copertura assicurativa è estesa alle prestazioni oggetto della presente Concessione.

Copia della polizza assicurativa, ovvero dell'appendice integrativa, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto, unitamente alla quietanza comprovante l'avvenuto pagamento del premio. Per tutta la durata della Concessione il Concessionario dovrà trasmettere, alle scadenze previste dal contratto assicurativo, le quietanze attestanti il pagamento dei premi successivi, al fine di consentire la verifica della permanenza della validità della copertura assicurativa.

Qualora il Concessionario sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), la polizza potrà essere presentata dall'impresa mandataria, purché la copertura assicurativa si estenda a tutte le imprese componenti il raggruppamento e alle prestazioni dalle stesse eseguite.

La stipulazione della polizza assicurativa non limita né esclude in alcun modo la responsabilità del Concessionario per i danni eventualmente cagionati nell'esecuzione della Concessione, né lo esonera dall'obbligo di risarcire gli eventuali danni eccedenti i massimali assicurati.

29. **RISOLUZIONE**

- Fatti salvi i casi di risoluzione di diritto espressamente previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice civile, in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero qualora l'importo complessivo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore della Concessione.
- La Concessione è subordinata alla piena attuazione del Piano Economico-Finanziario (PEF) e al rispetto dei tempi nello stesso previsti per la realizzazione degli investimenti.
- Il Concessionario è tenuto, per tutta la durata della Concessione, al pieno e puntuale rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alle prestazioni oggetto del Contratto, come individuati nella documentazione di gara e nella normativa vigente, ivi compresi, ove applicabili, i Criteri Ambientali Minimi di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, recante «Aggiornamento dei Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», nonché ogni ulteriore prescrizione ambientale prevista dal medesimo decreto e dalla documentazione di gara.
- Il rispetto dei CAM costituisce obbligo contrattuale del Concessionario. Il Concessionario è altresì tenuto ad assicurare il rispetto dei pertinenti requisiti e delle relative modalità di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione, nonché a conservare e mettere a disposizione, per tutta la durata della Concessione, la documentazione necessaria a comprovare il possesso e il mantenimento dei requisiti ambientali richiesti. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano, per quanto di competenza, anche alle prestazioni eseguite mediante subappaltatori, subfornitori o altri soggetti della cui attività il Concessionario risponda ai sensi del Contratto e della normativa vigente.
- L'Amministrazione potrà altresì dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
 - a) violazione della normativa in materia di rapporti di lavoro, obblighi retributivi, contributivi e previdenziali;
 - b) violazione della normativa in materia di assunzione del personale;
 - c) violazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - d) grave violazione degli obblighi in materia di protezione dei dati personali;

- e) ricorso al subappalto in assenza della prescritta autorizzazione, ove richiesta;
- f) esecuzione delle transazioni finanziarie con modalità difformi da quelle previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) rilascio, per due volte consecutive, di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) negativo, nei casi e con gli effetti previsti dalla normativa vigente;
- h) reiterata inosservanza degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario sia stato formalmente diffidato per cinque volte dall'Amministrazione senza provvedere al corretto adempimento;
- i) ritardo superiore a 30 (trenta) giorni solari nell'avvio del servizio rispetto alla data del Verbale di consegna del servizio, salvo cause non imputabili al Concessionario;
- j) mancata eliminazione, entro il termine assegnato dall'Amministrazione, delle criticità che hanno determinato l'applicazione anche di una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
- k) mancata presentazione del Concessionario, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dall'Amministrazione per la sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio;
- l) violazione del Patto di Integrità da parte del Concessionario, del personale impiegato o degli eventuali subappaltatori;
- m) ricorrenza delle ipotesi previste dall'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
- n) violazione del divieto di cessione del Contratto, di subconcessione o di cessione o affitto dell'azienda nei casi vietati dal presente Capitolato e dalla normativa vigente;
- o) mancata realizzazione degli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario ovvero mancato rispetto delle relative tempistiche, qualora ciò comprometta l'equilibrio e la corretta esecuzione della Concessione;
- p) grave o reiterata violazione degli obblighi derivanti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alla Concessione, come individuati dalla normativa vigente, dalla documentazione di gara e dal Contratto, ivi compresi, ove applicabili, quelli previsti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025, nonché mancata eliminazione delle relative non conformità entro il termine assegnato dall'Amministrazione;
- q) mancata produzione, produzione incompleta o non veritiera della documentazione richiesta ai fini della verifica del rispetto dei CAM, qualora tale condotta impedisca o renda significativamente più difficoltoso l'esercizio dei controlli da parte dell'Amministrazione ovvero integri una grave violazione degli obblighi contrattuali.
- Resta in ogni caso salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
- Qualora ricorrano gravi inadempimenti durante l'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante potrà revocare l'aggiudicazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni.
- Nei casi di risoluzione della Concessione per cause imputabili al Concessionario, la Stazione Appaltante ne darà comunicazione scritta al Concessionario e agli eventuali enti finanziatori.
- Gli enti finanziatori, ivi compresi i titolari di obbligazioni o di altri titoli emessi dal Concessionario, potranno esercitare, nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente, le facoltà di subentro eventualmente riconosciute dal Codice, indicando un operatore economico in possesso dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara e adeguati allo stato di esecuzione della Concessione al momento del subentro.

30. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Concessionario ometta, anche solo parzialmente, di eseguire le prestazioni oggetto della Concessione secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Contratto e dal presente Capitolato, l'Amministrazione, previa formale contestazione dell'inadempimento e decorso inutilmente il termine assegnato per provvedere, potrà disporre l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni non eseguite a cura di altro operatore economico, in danno del Concessionario.

Restano a totale carico del Concessionario tutti i maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione in danno, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente o indirettamente conseguenti all'inadempimento.

Ai fini del recupero delle somme dovute a qualsiasi titolo, comprese le penali e gli importi sostenuti per l'esecuzione in danno, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, fermo restando l'obbligo del Concessionario di provvedere al suo tempestivo reintegro fino all'importo originariamente prestato e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di agire per il recupero dell'eventuale credito residuo.

31. CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO E RECESSO

La Concessione cessa nei casi e secondo le modalità previste dal Codice e dalla restante normativa vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la revoca della Concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché di esercitare il diritto di recesso nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e le ulteriori disposizioni del Codice applicabili in materia.

32. RESPONSABILITÀ

Il Concessionario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione della corretta e puntuale esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione contrattuale.

Il Concessionario è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, eventualmente cagionati a persone, cose o beni nell'esecuzione delle attività oggetto della Concessione, anche qualora derivanti dall'operato dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e degli eventuali subappaltatori o soggetti terzi dei quali si avvalga.

Il Concessionario si impegna a tenere integralmente sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento, pretesa, azione o procedimento promosso da terzi in relazione a fatti, eventi o omissioni connessi all'esecuzione del servizio.

Il Concessionario non potrà avanzare nei confronti dell'Amministrazione alcuna richiesta di rimborso, indennizzo o risarcimento per il deterioramento o il deperimento degli alimenti e delle bevande presenti nei distributori automatici, qualunque ne sia la causa, ivi compresi lo scarso consumo dei prodotti, l'interruzione o il malfunzionamento degli impianti elettrici e idrici o altri eventi non imputabili all'Amministrazione.

L'Amministrazione è altresì esonerata da ogni responsabilità e da qualsiasi richiesta di risarcimento relativa a danni, furti, sottrazioni, atti vandalici o danneggiamenti riguardanti i distributori automatici, le apparecchiature installate e i prodotti in essi contenuti, restando tali rischi integralmente a carico del Concessionario.

33. VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, verifiche, controlli e ispezioni finalizzati ad accertare la corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Concessione, il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico e nella

documentazione contrattuale, nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili alla Concessione.

A tal fine, l'Amministrazione potrà procedere, con le modalità ritenute più opportune, alla verifica dei mezzi, delle attrezzature, dei distributori automatici e di ogni altro elemento facente parte dell'organizzazione del servizio, al fine di accertare la conformità delle attività svolte agli obblighi assunti dal Concessionario.

Il Concessionario è tenuto a garantire la massima collaborazione al personale incaricato dall'Amministrazione, fornendo tempestivamente ogni informazione, chiarimento e documentazione richiesta ai fini delle attività di controllo e consentendo l'accesso ai luoghi, alle attrezzature, ai distributori automatici e agli altri elementi oggetto di verifica.

Le verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le condizioni igienico-sanitarie dei distributori automatici, anche mediante apertura degli stessi da parte del personale autorizzato;
- il regolare svolgimento del servizio, con particolare riferimento alla disponibilità dei prodotti erogati, ai tempi di reintegro dei prodotti esauriti, al corretto funzionamento e allo stato di manutenzione delle apparecchiature;
- il decoro, la pulizia e l'igiene dei distributori automatici e delle aree circostanti;
- il possesso e la validità delle autorizzazioni, licenze e certificazioni sanitarie eventualmente necessarie per lo svolgimento del servizio;
- la conformità e l'idoneità dei prodotti impiegati per la pulizia, la sanificazione e la manutenzione dei distributori automatici;
- la qualità, la conformità e la corretta conservazione dei prodotti alimentari e delle bevande erogati;
- il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni previsti dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili al servizio, ivi compresi, ove applicabili, quelli stabiliti dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 9 aprile 2025;
- la conformità dei prodotti, dei materiali, degli imballaggi e delle modalità di gestione del servizio ai requisiti ambientali previsti dalla normativa vigente, dai CAM, dal presente Capitolato e dall'offerta presentata dal Concessionario;
- il rispetto degli eventuali requisiti relativi alla riduzione degli imballaggi, alla gestione dei rifiuti, all'utilizzo di materiali e prodotti conformi ai CAM, alla riduzione degli impatti ambientali e alle altre prescrizioni ambientali applicabili al servizio;
- la disponibilità e la regolarità della documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei CAM e degli ulteriori requisiti ambientali previsti dal presente Capitolato;
- il mantenimento nel corso dell'esecuzione della Concessione dei requisiti ambientali dichiarati e documentati dal Concessionario in sede di gara o successivamente richiesti dalla normativa vigente.

Ai fini delle verifiche, l'Amministrazione potrà richiedere al Concessionario, a titolo esemplificativo, dichiarazioni, certificazioni, schede tecniche, documentazione relativa ai prodotti e ai materiali utilizzati, documentazione relativa agli imballaggi, registri, rapporti di prova, attestazioni di conformità, documentazione relativa alla gestione dei rifiuti e ogni altro documento idoneo a comprovare il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dai CAM, dal presente Capitolato e dal Contratto.

Il Concessionario è tenuto a conservare e rendere disponibile all'Amministrazione, per tutta la durata della Concessione e per il periodo previsto dalla normativa vigente, la documentazione necessaria a comprovare il rispetto degli obblighi ambientali e dei CAM applicabili al servizio.

Qualora dalle attività di controllo emergano non conformità rispetto agli obblighi contrattuali, alla normativa vigente o ai CAM applicabili, l'Amministrazione procederà alla contestazione al Concessionario, assegnando, ove consentito dalla natura e dalla gravità della violazione, un termine per l'eliminazione della non conformità e per l'adozione delle eventuali misure correttive richieste.

La mancata eliminazione delle non conformità entro il termine assegnato, ovvero la reiterazione o la particolare gravità delle violazioni, potrà comportare l'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e, nei casi previsti, l'attivazione delle procedure di risoluzione del Contratto.

L'esercizio delle attività di vigilanza e controllo da parte dell'Amministrazione non solleva in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità derivanti dagli obblighi contrattuali assunti, né limita o esclude le responsabilità previste dalla normativa vigente.

34. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, modificazione o scioglimento del Contratto di Concessione, nonché per ogni questione comunque connessa al rapporto contrattuale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, salva l'applicazione delle eventuali disposizioni inderogabili di legge.

35. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi, nei regolamenti e nella normativa vigente in materia, nonché le ulteriori disposizioni comunque applicabili al rapporto concessorio.

Responsabile della Programmazione, della Progettazione ed Esecuzione

Ten.Col. tramat RN Gianfranco DI RESTA